



Law & Sustainability



Sustainability @ LCA

LCA Studio Legale contribuisce, nel proprio ambito di competenza, a sensibilizzare, promuovere e attuare politiche di **responsabilità sociale e di sostenibilità**.

In particolare, lo Studio si impegna nel perseguimento di scopi di utilità sociale e ambientale ulteriori rispetto a quelli strettamente legati alla prestazione della propria consulenza professionale, sia adottando modifiche alla propria organizzazione interna, sia agendo direttamente nei confronti dei propri clienti e dei vari player con cui interagisce.

Sulla scia di una sensibilità diffusa in Studio, è stata promossa una **svolta “responsabile” e “eco-oriented”** all’interno degli uffici (politiche di plastic-free, riduzione degli sprechi alimentari, utilizzo di materiali riciclati e ecosostenibili), in aggiunta alle scelte di smart-working e riorganizzazione degli spazi condotte e attuate dai soci dello Studio. Oltre ciò, sono stati promossi numerosi progetti volti a creare un impatto “positivo” verso l’esterno e a mitigare, invece, gli impatti “negativi” che ogni attività umana, ivi inclusa quella professionale, comporta.

Ciò è stato possibile grazie al supporto e alla consulenza di specialisti del settore, ma anche all’adesione da parte di ogni singolo membro di LCA ad un progetto di interesse comune. La sostenibilità, in primis ambientale, rappresenta infatti un tassello imprescindibile per approfondire in concreto i profili applicativi (legali, fiscali, di business) che l’adesione alle politiche sostenibili comporta.

È importante **conciliare l’adesione ai valori e la consulenza specializzata** in favore dei clienti e dei diversi stakeholder che vogliono intraprendere delle **sfide**, innescare **nuovi processi** e abbracciare il **cambiamento**, come la **costituzione o la trasformazione in società benefit**. Mai come in questo caso, il cliente rappresenta un vero e proprio compagno di viaggio, e siamo fieri del rapporto quotidiano che sviluppiamo con loro.

Essere una **realtà professionale responsabile** significa partecipare attivamente, sia in termini di scelte strategiche, sia in chiave di **supporto** ai vari operatori, al mondo che ci circonda. In un tempo di costante cambiamento, investire sui valori che ci rappresentano è la nostra scelta più importante.

Coscienza di sostenibilità

a cura dell'Avv. Giovanni Lega, managing partner di LCA Studio Legale

Sostenibilità: una parola che ha sempre pervaso le varie fasi della mia vita e il cui significato mi ha sempre affascinato.

Finalmente anche il mondo si sta accorgendo dell'importanza dei valori racchiusi in tale parola, che spero siano stati anche quelli da me seguiti nella mia vita di uomo e professionista.

Sostenere e sviluppare modelli duraturi, immaginare, creare, progettare, adattare, innovare, condividere, non demordere.

Sono solo alcuni dei verbi e relativi significati che si accostano a questa parola.

Al di là di ciò che rappresenta nella sua più comune definizione, e cioè un sistema che soddisfi i fabbisogni e le aspettative della generazione corrente senza intaccare quelle future, e della declinazione dei principi CSR ed ESG, confluenti nell'idea sottostante alle Benefit Company, io ho cercato di applicarlo e di dargli significato nel mio mondo, quello legale.

Figlio di imprenditori, non riesco a capacitarmi del fatto che le aziende si poggiassero su fondamenta di durevolezza basate su innovazione, ricerca e sviluppo per perdurare nel tempo, e invece gli avvocati (in famiglia non ne avevo, ma lo erano degli amici dei miei genitori) lavoravano spesso da soli o con collaboratori che acquistavano una propria dignità dopo molti anni di cosiddetta esperienza, e non erano in grado di capitalizzare il loro entusiasmo, pulsione, know-how, avviamento, conoscenze, venendo a svanire con la fine della loro vita professionale.

Apparentemente gli avvocati non riuscivano a coniugare i principi dell'autonomia, individualità, indipendenza, con i valori della durevolezza, resilienza, sviluppo, progettazione, etc.

Da allora, e da quando per "vocazione" decisi di fare l'avvocato, il mio obiettivo è stato quello di cercare di creare un modello che avesse la sostenibilità come cuore e fulcro.

Il mondo italiano degli studi legali associati è una realtà molto giovane, priva di una cultura aziendale di base e soprattutto completamente scoperta da un punto di vista normativo; basta pensare che oggi ASLA (l'Associazione degli Studi Legali Associati italiani) annovera quali membri studi con centinaia di collaboratori e decine di soci che, in mancanza di una disciplina, si sono creati le linee guida di Best Practice e che mancano di alcuni presupposti fondamentali per la creazione della sostenibilità.

Si pensi, infatti, che è meno di un decennio che la Commissione Europea ha dato il nulla osta per l'utilizzo di nomi di fantasia e/o acronimi come ragione sociale degli studi legali e quindi per la creazione di Brand.

Noi studi legali però, abbiamo la fortuna di potere e dovere creare le nostre discipline, culture e principi fondanti in un'epoca in cui dovremo essere più sensibili agli elementi fondamentali della sostenibilità, come l'ambiente, la gente, le relazioni fra esseri umani e la progettazione a medio-lungo termine.

LCA ha ormai raccolto la sfida da molti anni e cerca in ogni giorno del suo sviluppo di affinarli sempre di più, affinché nuove generazioni di professionisti se ne possano avvalere.

Sommario

1. Sostenibilità, Agenda ONU 2030 ed economia circolare	6
1.1. Sostenibilità, un nuovo modo di fare business	6
1.2. Il ruolo del settore privato nel perseguire gli obiettivi contenuti nell'Agenda 2030	7
1.3. Dalla "economia lineare" alla "economia circolare".	11
1.4. Economia circolare. Prospettive europee e nazionali.	14
1.5. Il green procurement	17
1.6. Il green public procurement	19
1.7. La supply chain due diligence	22
2. Green practice e sviluppo sostenibile	24
2.1. Green compliance e gestione responsabile	24
2.2. Le certificazioni e gli accreditamenti ESG	28
3. Verso una finanza sostenibile	31
3.1. Il concetto di finanza sostenibile e responsabile	31
3.2. Gli strumenti della finanza sostenibile: green e social bond, green loan e green project financing.	32
3.3. ESG, due diligence e criteri di determinazione dell'investimento "sostenibile"	38
4. La rendicontazione delle informazioni non finanziarie e i bilanci di sostenibilità	41
4.1. Standard di rendicontazione e disciplina comunitaria	41
4.2. GRI e bilanci di sostenibilità	42
4.3. Integrated reporting	46
4.4. Obblighi di rendicontazione non finanziaria e Informativa sui rischi di sostenibilità	48
4.5. Il bilancio sociale nel terzo settore	52

5. Climate change litigation e nuove prospettive di contenzioso	54
5.1. Prospettive di contenzioso in ambito sustainability	54
5.2. Il fenomeno emergente della climate change litigation	55
5.3. Il contenzioso climatico contro gli Stati. Alcuni casi di riferimento	56
5.4. Il contenzioso climatico contro le imprese	58
5.5. Il ruolo degli ADR nella risoluzione dei climate cases.	61
6. L'integrazione dei valori ESG nella corporate purpose: l'esempio delle società benefit	63
6.1. La nascita delle società benefit	63
6.2. Come costituire o creare una società benefit	64
6.3. I profili da tenere in considerazione per costituire o trasformare una società benefit.	65
6.3.1. Indicazione nell'oggetto sociale del beneficio comune e denominazione "benefit"	65
6.3.2. Nomina del soggetto responsabile	66
6.3.3. Selezione ed utilizzo di standard di valutazione esterni	66
6.3.4. Redazione della relazione annuale	67
6.4. Benefit e B-Corp: due facce della stessa medaglia?	69
6.5. La responsabilità degli amministratori nel campo delle società benefit	70

1. Sostenibilità, Agenda ONU 2030 ed economia circolare

1.1. Sostenibilità, un nuovo modo di fare business

Il **concetto di sostenibilità** è stato introdotto nel 1972 durante la prima conferenza delle Nazioni Unite (ONU) sull'ambiente, per essere successivamente codificato nel 1987 con la pubblicazione da parte della Commissione mondiale sull'ambiente e lo sviluppo del cosiddetto rapporto "Brundtland"¹. Grazie alla Conferenza delle Nazioni Unite di Rio de Janeiro su ambiente e sviluppo del 1992, conosciuta anche come il Summit della Terra o Eco92, la sostenibilità è divenuta una nuova forma di sviluppo economico e produttivo.

Nel corso del tempo il concetto di "sostenibilità" – inteso come sviluppo economico in grado di **soddisfare i bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri** – ha subito una profonda evoluzione, passando da una visione incentrata sugli aspetti ecologici a una prospettiva ad ampio raggio. **La sostenibilità implica benessere ambientale, sociale ed economico**, concetti che comprendono (ma non si limitano a) processi di **riciclo, recupero e biodegradabilità; e, al contempo, richiede l'impegno di imprese e individui a ripensare i consumi** che il mercato ha finora promosso, creando bisogni sempre nuovi e superflui.

Nel mondo delle imprese la sostenibilità costituisce il fine a cui tendere, l'obiettivo da raggiungere attraverso l'adozione responsabile di vere e proprie strategie di sviluppo che siano in grado di bilanciare tre obiettivi:

- **ambientale**, inteso come disponibilità e qualità di risorse naturali;
- **sociale**, inteso come qualità della vita, sicurezza e servizi per i cittadini;
- **economico**, inteso come efficienza economica e reddito per le imprese.

La responsabilità dell'impresa non si esaurisce, quindi, nelle sole funzioni di produzione di beni e di erogazione di servizi e nella conseguente creazione di valore economico; ma include l'integrazione, nelle operazioni commerciali e nei rapporti con gli stakeholder, di obiettivi di carattere sociale ed ecologico, attraverso un processo volontario di auto-regolamentazione diretto a perseguire a 360° gli obiettivi di sostenibilità.

1 La Commissione mondiale sull'ambiente e lo sviluppo presieduta dalla norvegese Gro Harlem Brundtland nell'anno 1987 pubblicò un rapporto, il Rapporto Brundtland, che introdusse per la prima volta la fondamentale teoria dello sviluppo sostenibile.

Il documento “Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese”, pubblicato dalla Commissione europea nel 2001 (c.d. **Libro Verde**²) e la successiva Comunicazione della Commissione europea del 2002 “Responsabilità sociale delle imprese: un contributo delle imprese allo sviluppo sostenibile”, hanno definito per la prima volta il concetto di **Responsabilità Sociale delle Imprese (o Corporate Social Responsibility, in breve CSR)**. In particolare, come si legge nel Libro Verde:

” *La maggior parte delle definizioni della responsabilità sociale delle imprese descrivono questo concetto come **l'integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.** Essere socialmente responsabili significa non solo soddisfare pienamente gli obblighi giuridici applicabili, ma anche andare al di là investendo di più nel capitale umano.*

Sono questi, quindi, i caratteri che oggi definiscono il nuovo modello di gestione per le imprese e che, con tutta probabilità, andrà a incidere in larga misura sulla sua competitività.

1.2. Il ruolo del settore privato nel perseguire gli obiettivi contenuti nell'Agenda 2030

L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile³, adottata il 25 settembre 2015 dagli Stati membri delle Nazioni Unite, rappresenta un progetto condiviso e un invito all'azione rivolto a tutti i Paesi per porre fine alla povertà, migliorare la salute e l'istruzione, ridurre le disuguaglianze e stimolare la crescita economica, affrontando al contempo la grande sfida del cambiamento climatico e la difesa dell'ecosistema (oceani e foreste).

2 I c.d. “libri verdi” sono documenti pubblicati dalla Commissione europea volti a stimolare la riflessione su temi di particolare rilevanza a livello europeo. Le parti interessate (enti e individui) sono invitate a partecipare a un processo di consultazione e di dibattito sulla base delle proposte presentate. Talvolta, i libri verdi danno origine a nuovi sviluppi legislativi, che vengono poi presentati nei c.d. “libri bianchi”.

3 <https://unric.org/it/wp-content/uploads/sites/3/2019/11/Agenda-2030-Onu-italia.pdf>

L'Agenda 2030 ha individuato **17 obiettivi** di sviluppo sostenibile (**SDGs - Sustainable Development Goals**) così elencati:



porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo;



porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile;



assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età;



fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti;



raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze;



garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico-sanitarie;



assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni;



incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti;



costruire infrastrutture resilienti e promuovere l'innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile;



ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le nazioni;



rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili;



garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo;



promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico;



conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile;



proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre, gestire sostenibilmente le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado del terreno e fermare la perdita di diversità biologica;



promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile, garantire a tutti l'accesso alla giustizia, e creare istituzioni efficaci, responsabili ed inclusive a tutti i livelli;



rafforzare gli strumenti di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile.

Fonte © United Nations Organization, 2021. All rights reserved

Per informazioni: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/>

The content of this publication has not been approved by the United Nations and does not reflect the views of the United Nations or its officials or Member States

L'importante ruolo del settore privato nel perseguimento e finanziamento degli SDGs emerge esplicitamente dal contenuto della stessa Agenda 2030. Nella sezione dedicata agli strumenti di attuazione degli SDGs, viene espressamente riconosciuta "la varietà del settore privato, che varia dalle micro imprese alle cooperative, e alle multinazionali"; e a **tutte** le imprese è rivolto l'invito di "impiegare la loro creatività e la loro innovazione, al fine di trovare una soluzione alle sfide dello sviluppo sostenibile".

L'idea alla base dell'Agenda adottata dall'Assemblea Generale è che **tutte le imprese** – indipendentemente dalla loro forma societaria, dalle dimensioni e dal mercato in cui operano – possono **ridurre o evitare l'impatto negativo delle loro attività** e, al contempo, **dare un contributo positivo al progresso economico, ambientale e sociale dei paesi in cui operano**.

L'adozione di **condotte aziendali responsabili** rappresenta senz'altro il primo passo per le imprese per rendere operativi gli SDGs e per garantire una loro concreta attuazione, come risulta anche da diversi strumenti e accordi internazionali, quali:

- le Linee Guida dell'OCSE destinate alle Imprese multinazionali⁴, già dal 2011 parte integrante della dichiarazione dell'OCSE sugli investimenti internazionali e le imprese multinazionali, che mirano ad "assicurare che le attività delle imprese multinazionali siano conformi alle politiche governative, a rafforzare le basi per una fiducia reciproca fra le imprese e le società in cui operano, a migliorare le condizioni per gli investimenti esteri e a valorizzare il contributo apportato dalle imprese multinazionali allo sviluppo sostenibile";
- i Principi Guida delle Nazioni Unite per le imprese e i diritti umani⁵, che delineano la responsabilità delle imprese - indipendentemente dalla loro dimensione, struttura e contesto operativo – nel perseguimento del rispetto dei diritti umani, così come stabiliti dalle convenzioni internazionali.
- la Dichiarazione tripartita dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sui principi relativi alle imprese multinazionali e alla politica sociale⁶, volta al rafforzamento degli effetti positivi su società e lavoro derivanti dalle attività e dalla governance di imprese multinazionali, al fine di garantire un lavoro dignitoso per tutti, obiettivo universale riconosciuto anche nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

*”Tutte le imprese possono dare
un contributo positivo al progresso
economico, ambientale
e sociale dei paesi in cui operano*

4 <https://www.oecd.org/daf/inv/mne/MNEguidelinesITALIANO.pdf>

5 https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf

6 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-rome/documents/publication/wcms_614707.pdf



SDGs, sostenibilità e inclusione: Il **Legal Design** come strumento etico e di trasparenza delle condotte dell'impresa

Il file rouge della sostenibilità e degli SDGs, oltre ai temi ambientali, è sicuramente quello della centralità dell'essere umano inteso come cittadino, utente, beneficiario dei servizi delle imprese. In questo senso, l'accessibilità e la trasparenza dei documenti legali delle imprese e delle istituzioni si pone in linea con gli obiettivi di promuovere società inclusive e modelli sostenibili di consumo (SDGs 12 e 16). Un nuovo modo di fare comunicazione dei contenuti legali, improntata a criteri di **logicità, semplicità, chiarezza e trasparenza**, potrebbe di fatto contribuire alla realizzazione di queste prospettive. È il cosiddetto **legal design**⁷, un nuovo approccio che, attraverso **sintesi grafiche, infografiche, mappe e strumenti interattivi**, consente all'utente finale di intraprendere un ragionamento logico, ponderato e completo, portandolo a prendere decisioni consapevoli e in linea con quanto espresso dal contenuto testuale.

L'approccio del legal design può essere utilizzato per rendere prodotti, servizi e processi legali più **etici, comprensibili ed equi**; e, per tal via, coinvolgere e responsabilizzare persone, comunità sociale, e in generale, la collettività.

L'implementazione di condotte aziendali responsabili deve garantire come obiettivo minimo che le imprese non compromettano la concreta attuazione degli SDGs, sia attraverso azioni proprie, sia attraverso il mantenimento di relazioni commerciali. L'adozione di comportamenti adeguati, d'altro canto, non può nemmeno avere come unica finalità quella di "non arrecare danni". Comprendere e affrontare l'impatto che le operazioni commerciali possono avere sulle comunità, sull'ambiente e sui lavoratori deve condurre a una vera e propria "trasformazione" delle imprese che operano nel mercato globale.

7 Il Legal Design è un nuovo approccio al mondo del diritto che coniuga due aspetti: il "legal" ovvero tutto ciò che concerne la legge e la giustizia e il "design" quale processo creativo di visualizzazione di immagini per facilitare la comunicazione catturare e coinvolgere il destinatario. Secondo Margaret Hagan, docente alla Stanford University, esperta di design legale e di comunicazione, il legal design è quell'approccio necessario a rendere la legge "more accessible, useful and engaging". Per maggiori informazioni, si veda il sito <https://www.lawbydesign.co/>

1.3. Dalla “economia lineare” alla “economia circolare”

Fino alla seconda metà del '900 i processi di sviluppo hanno seguito un **modello economico c.d. lineare**, che si struttura attraverso le fasi, consequenziali tra loro, di estrazione delle materie prime, trasformazione/produzione, consumo e smaltimento di scarti e prodotti come rifiuti.

Secondo il modello lineare, quindi, terminato il consumo, termina anche il ciclo del prodotto che diventa un rifiuto; per cui la sequenza delle fasi economiche è destinata ad interrompersi e a riprendere inesorabilmente il suo percorso “lineare”, seguendo sempre il medesimo schema.



■ Fonte © Copyright Action Sustainability 2019

La limitatezza delle materie prime, l'inquinamento e l'elevata produzione di rifiuti hanno tuttavia messo in luce l'insostenibilità di un tale modello, sia da un punto di vista economico che da un punto di vista ambientale, ancor più considerata la crescita esponenziale della popolazione, facendo così avvertire l'esigenza di ridurre non i consumi ma gli sprechi, ossia di “chiudere il cerchio” (questi sono i termini utilizzati nel 1971 dall'illustre biologo ed ecologo statunitense Barry Commoner).

Si è approdati così al concetto di **economia circolare**; che, come precisa la **Ellen MacArthur Foundation**⁸, vale come “termine generico per definire **un'economia pensata per potersi rigenerare da sola**. In un'economia circolare i flussi di materiali sono di due tipi: quelli biologici, in grado di essere reintegrati nell'atmosfera e quelli tecnici, destinati ad essere rivalorizzati senza entrare nella biosfera”.

Economia circolare vuol dire ripensare, finanche stravolgere, il modo di “fare economia”, e quindi di “fare impresa” in un'ottica non più di semplice uso e consumo nel breve periodo, quanto piuttosto in una prospettiva di lungo periodo e a beneficio dell'ambiente. Nel modello di economia circolare tutte le attività sono organizzate in maniera tale che i rifiuti di qualcuno diventino risorse per qualcun altro.

⁸ La Ellen MacArthur Foundation è una fondazione con sede a Chicago che sostiene varie organizzazioni senza scopo di lucro in circa 50 paesi. Al momento è la decima più grande fondazione privata negli Stati Uniti d'America.



Fonte © European Union 1995 – 2020

The above material is owned by the EU, published at the website www.europarl.europa.eu and licensed under the [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\) License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). For full license and disclaimer of warranties, please check here the [license](#).

Sebbene sia la Green Economy che l'economia circolare sostengano modelli economici alternativi rispetto a quello lineare, si colgono alcune differenze nella portata e nel rispettivo raggio d'azione.

Il modello di sviluppo economico della Green Economy considera la questione ecologica un driver decisivo per le possibilità di sviluppo, di miglior benessere e di inclusione sociale e in tal senso valuta le singole attività produttive sulla base sia dei benefici derivanti dalla crescita economica che dell'impatto ambientale. La Green Economy promuove un progetto generale e globale di rimodulazione dei processi economici che punti sul risparmio e sull'utilizzo efficiente di risorse ed energia, sullo sviluppo dell'energia rinnovabile, sul riciclo e sulla rinnovabilità dei materiali. L'economia circolare, ampliando il raggio d'azione della Green Economy, si pone come modello economico a carattere rigenerativo, avente il fine ultimo di eliminare gli sprechi (Zero Waste). Le basi dell'economia circolare sono le c.d. **3R: Reduce – Reuse – Recycle** e per poter dare ad essa attuazione non sono sufficienti il risparmio e il riciclo delle risorse, ma occorre ripensare ogni fase della filiera relativa al ciclo produttivo dei prodotti nell'ottica di un minore sfruttamento delle materie prime e dell'adozione di materiali nuovi e idonei al riuso, che permettano il raggiungimento dell'obiettivo finale Zero Waste.



Fonte © *Economia-circolare.info* 2020. Tutti i diritti riservati.

<https://www.economia-circolare.info/una-sezione-della-homepage/3r-ridurre-riutilizzare-riciclare/>

Secondo il legislatore europeo, quindi, attraverso la prevenzione dei rifiuti, l'ecodesign e il riutilizzo dei materiali, la transizione verso un'economia di tipo circolare sarebbe in grado di generare una serie di vantaggi per le imprese europee⁹ e, in particolare:

- la riduzione della pressione sull'ambiente e dell'impatto climatico delle emissioni di CO₂;
- una maggiore sicurezza nella disponibilità di materie prime;
- l'aumento della competitività;
- un impulso all'innovazione e alla crescita economica;
- un incremento dell'occupazione.

⁹ <https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20151201ST005603/economia-circolare-definizione-importanza-e-vantaggi>

1.4. Economia circolare. Prospettive europee e nazionali

Per poter garantire modelli di sviluppo sostenibile sono quantomai necessari rilevanti sforzi politici. Momento di svolta nell'implementazione del modello dell'economia circolare a livello europeo è rappresentato, da ultimo, dall'emanazione delle quattro Direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio aventi ad oggetto il c.d. **"Pacchetto sull'Economia Circolare"**, vale a dire:

- la Direttiva 2018/851/UE (che ha modificato la Direttiva 2008/98/CE, relativa ai rifiuti);
- la Direttiva 2018/852/UE (che ha modificato la Direttiva 1994/62/CE su imballaggi e rifiuti da imballaggio);
- la Direttiva 2018/849/UE (che ha modificato la Direttiva 2000/53/CE sui veicoli fuori uso, e 2006/66/CE su pile e accumulatori, Raee);
- la Direttiva 2018/850 /UE (che ha modificato la Direttiva 1999/31/CE sulle discariche).

Questi gli obiettivi dichiarati dalle Direttive sopra citate:

Obiettivo	Timeline
Riciclo rifiuti urbani	55% entro il 2025 60% entro il 2030 65% entro il 2035
Smaltimento in discarica dei rifiuti urbani	10% entro il 2035
Riciclo imballaggi	65% entro il 2025 70% entro il 2030
Raccolta separata di rifiuti tessili e di rifiuti pericolosi delle famiglie (es. vernici, pesticidi, oli e solventi)	↗ a partire dal 2025
Raccolta separata/riciclo di rifiuti biodegradabili attraverso il compostaggio	↗ a partire dal 2025



Il legislatore nazionale ha provveduto a dare attuazione alle Direttive del “pacchetto sull’economia circolare” con diversi interventi legislativi:

- il **d.lgs. 3 settembre 2020, n. 116**, recante “Attuazione della Direttiva (UE) 2018/851 che modifica la Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della Direttiva (UE) 2018/852 che modifica la Direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”, pubblicato nella G.U. dell’11 settembre;
- il **d.lgs. 3 settembre 2020, n. 118**, recante “Attuazione degli articoli 2 e 3 della Direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche”, pubblicato nella G.U. del 12 settembre;
- il **d.lgs. 3 settembre 2020, n. 119**, recante “Attuazione dell’articolo 1 della Direttiva (UE) 2018/849, che modifica la Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”, pubblicato nella G.U. del 12 settembre;
- il **d.lgs. 3 settembre 2020, n. 121**, recante “Attuazione della Direttiva (UE) 2018/850, che modifica la Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”, pubblicato nella G.U. del 14 settembre.

Inoltre, il d.lgs. n. 116/2020, all’atto di recepire le direttive in materia di rifiuti, imballaggi e rifiuti di imballaggi, ha determinato di recente una sostanziale modifica della Parte IV del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. “Testo Unico Ambientale”) introducendo, tra le altre novità, le cosiddette **etichette ambientali**. **Quest’ultime, ai sensi dell’art. 3 comma 3, let. c) del d.lgs. n. 116/2020, debbono figurare su tutti gli imballaggi (siano essi primari, secondari o terziari) che siano offerti al consumatore finale tali e quali, così come sugli imballaggi che vengano offerti ai consumatori sotto forma di prodotto preconfezionato.**

” *I vari interventi normativi
dimostrano la volontà
di promuovere una transizione
verso un nuovo modo
di disporre delle materie prime*



I contenuti dell'etichettatura ambientale

L'adozione del d.lgs. 116/2020, in vigore dal 26 settembre 2020, ha lasciato spazio a molteplici dubbi interpretativi in relazione alle informazioni obbligatorie che devono essere riportate nell'etichetta ambientale, ai soggetti obbligati, nonché al perimetro di applicazione della norma.

Dalla disamina del testo di legge e delle linee guida redatte dal Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) in collaborazione con l'Istituto Italiano Imballaggi, con il fine di proporre una chiave di lettura in grado di soccorrere le imprese nell'interpretazione del d.lgs. n. 116/2020, emerge che le informazioni minime obbligatorie che debbono figurare sull'etichetta ambientale di **qualsiasi imballaggio** si differenziano a seconda della destinazione d'uso dell'imballaggio.

Se l'imballaggio è destinato al consumatore finale (B2C), l'etichetta ambientale deve riportare:

1. l'identificazione della **tipologia di materiale utilizzato mediante l'abbreviazione ed il codice alfa numerico** obbligatorio stabilito dalla Decisione 97/129/CE (PP5, FE40, PAP20, ecc.), eventualmente integrata, su base facoltativa, con l'icona prevista ai sensi della normativa tecnica UNI EN ISO 14311:2002;



2. informazioni per supportare il consumatore finale nel corretto smaltimento dell'imballaggio. Concretamente, tali informazioni possono essere rese attraverso: (i) l'indicazione della famiglia del materiale utilizzato (plastica, acciaio, alluminio, legno, vetro, ecc.) unitamente all'indicazione relativa al tipo di raccolta, differenziata o indifferenziata, prevedendo una dicitura del tipo "verifica le disposizioni del tuo Comune" o similari, in modo da consentire al consumatore di poter effettuare un corretto smaltimento dell'imballaggio conformemente alle previsioni del Comune di riferimento; (ii) l'indicazione della natura della raccolta dell'imballaggio, differenziata o indifferenziata, unitamente alla specifica indicazione del materiale di riferimento nel caso in cui si tratti di raccolta differenziata (es. "raccolta plastica").

Se l'imballaggio è destinato al canale business-to-business (B2B), l'etichettatura ambientale deve indicare unicamente la codifica alfanumerica identificativa del materiale di cui si compone l'imballaggio ai sensi della Decisione 97/129/CE.

Alle informazioni minime obbligatorie delle etichette ambientali sopra individuate se ne aggiungono alcune facoltative, la cui previsione è fortemente consigliata, sia nel caso di rapporti B2C che B2B, come ad esempio i suggerimenti per eseguire una raccolta differenziata di qualità (es. "svuota l'imballaggio", "separa l'etichetta" ecc.) oppure la descrizione scritta per esteso (busta, lattina, vaschetta ecc.) o, in alternativa, la rappresentazione grafica della tipologia di imballaggio.

- **Busta**
- **Lattina**
- **Vaschetta**

- **Flacone**
- **Ecc.**



Il 31 dicembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.l. 3 dicembre 2020, n. 183, cosiddetto “Milleproroghe 2021”, che ha disposto la sospensione dell’applicazione, fino al 31 dicembre 2021, dell’obbligo di riportare sugli imballaggi destinati al consumatore finale le informazioni per supportare quest’ultimo nel corretto smaltimento dell’imballaggio. Rimane invece in vigore l’obbligo di apporre su tutti gli imballaggi la codifica alfanumerica identificativa del materiale secondo la Decisione 97/129/CE.

I vari interventi normativi dimostrano la volontà di promuovere una transizione verso un nuovo modo di disporre delle materie prime. Tale modello si traduce nella riduzione dell’incidenza umana sull’ambiente, in un aumento della **competitività** e mira a dare impulso all’**innovazione** e alla crescita economica.

1.5. Il green procurement

Tuttavia, per giungere a una vera e propria forma di Economia Circolare, non basta semplicemente massimizzare il riciclo dei rifiuti; occorre agire, anche e soprattutto, su ogni fase della filiera produttiva, realizzando una ciclicità dei flussi analoga a quella che avviene in natura.

Secondo alcuni studi¹⁰, la maggior parte degli impatti ambientali si genera durante la produzione delle materie prime. Per questo, è fondamentale concepire una “strategia di produzione”, una progettazione della supply chain ispirata alle seguenti finalità:

- selezione di materiali a basso impatto;
- risparmio energetico;
- durabilità;
- aggiornamento / rifabbricazione;
- recupero dei materiali (soprattutto plastica).

Su questi obiettivi, e in particolare sui primi due, incide il c.d. Green Procurement.

Il Green Procurement è la good practice con cui organizzazioni, private e soprattutto pubbliche, sono chiamate a integrare e adattare i propri criteri di scelta di acquisto ai principi della sostenibilità ambientale.

Il Green Procurement rientra senz’altro nel più ampio concetto di **Green Economy**, in quanto condivide l’obiettivo di conciliare, all’interno di aziende e pubbliche amministrazioni, le esigenze di business e di approvvigionamento di beni, servizi e facilities con il rispetto dell’ambiente e delle persone, a partire dalla selezione dei fornitori sulla base dell’impatto ambientale e sociale della supply chain.

10 Un’analisi estesa della supply chain condotta dalla nota società di abbigliamento sportivo Puma SE, ha permesso di rilevare che il 57% degli impatti ambientali si genera durante la produzione delle materie prime, mentre solo il 6% deriva dall’attività manifatturiera e logistica gestita dall’azienda. Il c.d. “caso Puma” è stato presentato al 2017 Supply Chain Finance Forum di Amsterdam e pubblicato sul SCF Briefing (<http://scfacademy.org/briefing/>). Il caso ha evidenziato il legame importante tra sostenibilità e mondo del Supply Chain Finance. Puma, infatti, utilizza le prestazioni di sostenibilità ambientale e sociale dei propri fornitori, prevalentemente asiatici, sia per decidere quali fornitori siano meritevoli di entrare nel proprio programma di Reverse Factoring, sia per definire il tasso di sconto da applicare.

Note anche come “acquisti verdi” o ambientali, le politiche di Green Procurement mettono a confronto il prezzo, la tecnologia, la qualità e la sostenibilità di un prodotto, servizio o contratto con l’obiettivo di favorire e incentivare lo sviluppo di un mercato a ridotto impatto ambientale, facendo leva sui fattori che generano la “domanda”.

Gli “acquisti verdi” possono consistere anche in programmi di acquisto relativamente semplici (e.g., l’approvvigionamento di energia rinnovabile, l’utilizzo di carta da ufficio riciclata) o articolarsi in forme più complesse (e.g., la definizione di specifici requisiti ambientali per fornitori e appaltatori).

Un prodotto o un servizio, per essere ritenuto “verde” o a impatto ambientale ridotto, deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti rispetto a un prodotto/servizio “tradizionale” che abbia una funzione equivalente:

- ridurre l’utilizzo delle risorse naturali;
- ridurre le emissioni inquinanti in aria, acqua e/o suolo;
- ridurre i rischi per l’ambiente e per la salute umana;
- ridurre la produzione di rifiuti;
- avere una durata di vita più estesa;
- poter essere riutilizzato in una o più delle sue parti.



Position Paper “Dal Green Procurement al Circular Green Procurement. Promuovere l’economia circolare attraverso l’evoluzione degli acquisti verdi” - Agende 21 Locali Italiane; Werner & Mertz Professionals; EY – Climate Change and Sustainability Services

La transizione verso un’Economia Circolare, come si è visto, richiede l’adozione di nuovi modelli di business; è quindi chiaro come le aziende possano assolvere un ruolo cruciale a livello di innovazione ed efficientamento dei processi, favorendo l’impiego di risorse a ridotto impatto ambientale, promuovendo l’integrazione e l’interazione tra le filiere, oltre a creare le condizioni per la “circularità” dei flussi di materia e la loro reimmissione nei cicli naturali o produttivi.

1.6. Il green public procurement

Anche l'amministrazione pubblica occupa una posizione di primissimo rilievo nel promuovere cambiamenti nel mercato attraverso la pianificazione dei propri acquisti. Secondo gli ultimi dati ufficiali¹¹, le amministrazioni pubbliche in Europa spendono, ogni anno, una cifra che rappresenta circa il 18% del PIL per l'acquisto di beni e servizi in numerosi settori quali l'energia, i trasporti, la gestione dei rifiuti, la sanità e i settori sociale ed educativo.

Tali risultati rendono chiaro quale sia il contributo associato al settore pubblico nella promozione di un modello di consumo e produzione sostenibile, laddove razionalizzi i propri acquisti e incrementi la qualità ambientale delle proprie forniture.

Applicati al mondo della Pubblica Amministrazione (PA), gli "acquisti verdi" prendono il nome di **Green Public Procurement (GPP)**, e costituiscono, secondo la Commissione europea, "l'approccio in base al quale le Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull'ambiente lungo l'intero ciclo di vita"¹².



Il GPP può essere considerato un vero e proprio "**strumento di politica ambientale volontario**"¹³, in grado di orientare gli acquisti della pubblica amministrazione verso prodotti e servizi che garantiscano un basso impatto ambientale in tutto il loro ciclo di vita e valorizzando le imprese e le pratiche più virtuose. Considerata l'alta incidenza degli acquisti nel settore pubblico (v. sopra), il GPP rappresenterà senz'altro uno degli strumenti a maggior potenziale per influenzare il mercato e favorire la transizione verso un'Economia Circolare, incentivando lo sviluppo di una filiera produttiva sostenibile, la crescita di imprese verdi e la moltiplicazione di green jobs.

Se è vero che i meccanismi di mercato sono fondamentali per indirizzare le scelte dei consumatori e il mercato in generale, è altrettanto innegabile, però, che per rendere possibile un così radicale cambiamento, essi dovranno essere supportati da strumenti politici chiari e diretti, premiando, se occorre, le condotte virtuose.

La rilevanza del Green Public Procurement nelle politiche europee di sostenibilità è già oggi ampiamente dimostrata dal frequente richiamo in importanti documenti normativi europei e nazionali:

- il Libro Verde sulla politica integrata relativa ai prodotti (COM(2001)68);
- la Comunicazione interpretativa (COM(2001)274) "Il diritto comunitario degli appalti pubblici e le

11 https://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_per_policy_area/public_procurement/index_en.htm

12 COM/2003/0302 - Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Politica integrata dei prodotti - Sviluppare il concetto di "ciclo di vita ambientale".

13 Position Paper "Dal Green Procurement al Circular Green Procurement. Promuovere l'economia circolare attraverso l'evoluzione degli acquisti verdi" - Agende 21 Locali Italiane; Werner & Mertz Professionals; EY - Climate Change and Sustainability Services

possibilità di integrare considerazioni ambientali negli appalti”, che illustra le possibilità offerte dalla normativa sugli appalti di integrare criteri ambientali nelle diverse fasi delle procedure d’acquisto.

- la Comunicazione della Commissione europea sulla Politica integrata dei prodotti e su come sviluppare il concetto di “ciclo di vita ambientale” (COM(2003)302), che ha invitato gli Stati Membri ad adottare un Piano d’azione nazionale sul GPP entro il 2006 e le relative Linee Guida diffuse nel 2005 per la redazione di tali Piani d’azione nazionali per il GPP¹⁴;
- il Manuale “Buying Green!” sugli appalti pubblici ecocompatibili, pubblicato nel 2004 e aggiornato dalla Commissione in seconda edizione nel 2011 e in terza edizione nel 2016¹⁵;
- la Comunicazione della Commissione europea sul piano d’azione “Produzione e consumo sostenibili” e “Politica industriale sostenibile” (COM (2008) 397);
- la Comunicazione “Tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse” (COM (2011) 571) il cui piano è stato confermato nella Strategia Europa 2020;
- la Comunicazione della Commissione europea “Verso un’economia circolare: programma per un’Europa a zero rifiuti” (COM (2014) 398/final 2 del 25/09/2014).

A livello nazionale, il **Piano di Azione per la Sostenibilità Ambientale dei Consumi della Pubblica Amministrazione (Piano di Azione Nazionale per il GPP o PAN GPP¹⁶)** fornisce un quadro generale sul Green Public Procurement, attraverso la definizione degli obiettivi nazionali e l’identificazione delle categorie di beni e servizi considerate di interesse prioritario per volume di spesa e per impatti ambientali.

Il PAN GPP muove dall’affermazione di alcuni principi e obiettivi ambientali strategici, ovvero:

- l’**uso sostenibile delle risorse** attraverso il risparmio energetico, la riduzione delle risorse naturali esauribili e la promozione dell’uso di fonti rinnovabili.
- la **prevenzione dei danni alla salute** favorendo metodi produttivi che assicurino il rispetto di tutti gli standard di sicurezza riguardanti l’utilizzo di sostanze pericolose per la salute e l’ambiente.
- **riduzione, riutilizzo e corretta gestione del ciclo di vita dei rifiuti**: promuovere la sostenibilità sull’intero ciclo di vita dei prodotti.

Per realizzare tali obiettivi, il PAN GPP detta inoltre specifiche prescrizioni – con relativo programma di monitoraggio per verificarne l’applicazione – per gli enti pubblici che sono chiamati a:

- effettuare un’analisi dei propri fabbisogni con l’obiettivo di razionalizzare i consumi e favorire il decoupling (la dissociazione tra sviluppo economico e degrado ambientale);
- identificare le funzioni competenti per l’attuazione del GPP coinvolte nel processo d’acquisto;
- redigere uno specifico programma interno per implementare le azioni in ambito GPP.

14 Infra nota 11.

15 Buying Green! A Handbook on green public procurement (scaricabile e consultabile all’indirizzo https://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm).

16 Il Piano d’azione nazionale per il GPP (PAN GPP) è stato adottato in ottemperanza della Comunicazione COM(2003)302 e dell’art 1 comma 1126, legge 296/2006 (legge finanziaria 2007). Il PAN GPP è stato adottato con il Decreto Interministeriale dell’11 aprile 2008 (G.U. n. 107 dell’8 maggio 2008 – scaricabile e consultabile all’indirizzo <https://www.minambiente.it/pagina/piano-d-azione-nazionale-sul-gpp>) aggiornato con Decreto 10 aprile 2013 (G.U. n. 102 del 3 maggio 2013) e in corso di ulteriore revisione.

Il PAN GPP, infine, rinvia ad appositi decreti emanati dal Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, per l'individuazione di un set di "Criteri Ambientali Minimi" (**CAM**) per gli acquisti relativi a ciascuna categoria merceologica. I CAM sono veri e propri "requisiti ambientali" che per ciascun settore merceologico (dall'edilizia alla ristorazione alle mense) e per ciascuna fase della procedura di acquisto¹⁷ individuano la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale e della sostenibilità lungo tutto il suo ciclo di vita.

I CAM vengono periodicamente aggiornati sulla base dell'evoluzione tecnologica e di mercato; e, nel corso degli anni, accanto ai criteri propriamente ambientali sono stati introdotti anche alcuni criteri di tipo sociale (relativi ad esempio alle condizioni di lavoro), mentre altri del tutto nuovi sono ancora in fase di elaborazione. La tabella sottostante contiene un elenco aggiornato dei CAM in vigore e in corso di definizione:



CAM attualmente in vigore

- Arredi per interni
- Arredi urbani
- Ausili per l'incontinenza
- Calzature da lavoro e accessori in pelle
- Carta e cartucce
- Edilizia
- Illuminazione pubblica (fornitura e progettazione e servizio)
- Illuminazione, riscaldamento/raffrescamento per edifici
- Pulizia per edifici
- Rifiuti urbani
- Ristorazione collettiva
- Sanificazione strutture sanitarie
- Stampanti
- Tessili
- Veicoli
- Verde pubblico

CAM in corso di adozione

- Servizio di lavanolo e prodotti tessili

CAM in corso di definizione

- Fornitura / noleggio / riparazione arredi per interni nuovi - servizio di gestione a fine vita per gli arredi usati
- Servizi di progettazione e lavori per interventi edilizi
- Servizi di vendita bevande e alimenti (bar interni e distributori automatici)
- Servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione e manutenzione di strade
- Servizio di pulizia, servizio di sanificazione per strutture sanitarie e fornitura di prodotti detergenti e per l'igiene
- Servizio gestione rifiuti urbani
- Servizio trasporto pubblico e veicoli adibiti a trasporto su strada

CAM programmati anno 2020

- Eventi culturali
- Arredo urbano
- PC e server

CAM programmati anno 2021

- Servizi energetici per gli edifici

Fonte <https://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi#2>

¹⁷ I CAM sono applicati soprattutto nell'ambito delle procedure di gara e influiscono nella definizione dell'oggetto dell'appalto, delle specifiche e caratteristiche tecniche premianti collegate alla modalità di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, nonché sulle condizioni di esecuzione dell'appalto.

In Italia, anche il nuovo Codice Appalti (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) ha reso obbligatorio il GPP per tutti gli enti pubblici, con lo scopo di attivare un circolo virtuoso che permetta alle aziende della green economy di stare sul mercato anche nel Green Procurement “privato”. In tal senso, diventeranno sempre più importanti le partnership pubblico-private che hanno già dimostrato di garantire i maggiori benefici in termini di soluzioni win-win.

Del resto, anche alla luce della normativa sugli “appalti verdi”, **la valutazione dell’impatto ambientale è un’azione non più procrastinabile per le aziende che offrono prodotti e servizi per la Pubblica Amministrazione**; e, nei migliori intenti, non solo permetterà di realizzare un vantaggio competitivo a quanti parteciperanno a gare pubbliche, ma consentirà anche alle singole imprese di:

- ridurre i costi di gestione;
- aumentare la trasparenza verso i propri clienti;
- incrementare il controllo sulla produzione;
- raccontare tale approccio e la proprie performance ambientali attraverso il bilancio di sostenibilità, strumento sempre più importante di rendicontazione non finanziaria.

Il GPP rappresenta quindi un’opportunità per sviluppare una **domanda di prodotti e servizi realizzati con materiali riciclati**, oltre ad essere un assai utile strumento per promuovere la transizione verso un’economia circolare, laddove incentiva un orientamento più green del mercato, promuove l’innovazione tecnologica e favorisce la diffusione del principio di “sostenibilità”.

È facile comprendere per qual motivo il legislatore europeo abbia dedicato, anche di recente, una speciale attenzione al ruolo della “supply chain”, monitorando gli sviluppi dell’intera filiera (produttiva e di approvvigionamento, ma non solo) delle imprese e delle strategie aziendali in atto.

1.7. La supply chain due diligence

Con riguardo all’adozione di pratiche responsabili, nonché all’efficientamento delle risorse disponibili, la **Commissione europea** (DG Giustizia e consumatori) ha recentemente pubblicato un rapporto (febbraio 2020) sulla **possibile regolamentazione di una due diligence ESG delle imprese**¹⁸, ovvero la pratica delle imprese di effettuare indagini di ampio raggio sul proprio impatto nell’intera catena di produzione.

Lo studio in esame – incluso nel più ampio quadro della Comunicazione della Commissione europea dell’8 marzo 2018 (COM/2018/097 final), relativa all’Azione 10 del Piano d’azione della Commissione europea sul finanziamento della crescita sostenibile – ha origine da una survey aperta alla società civile e soprattutto agli operatori di mercato, per verificare la necessità di una **legislazione a livello UE** sulle procedure di **due diligence sulla supply chain in ottica di rispetto dei diritti umani e dell’impatto ambientale**.

18 Il rapporto finale del “Study on due diligence requirements through the supply chain” è consultabile al seguente link: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8ba0a8fd-4c83-11ea-b8b7-01aa75ed71a1/language-en>

In base ai risultati raccolti, è emerso che solo un terzo o poco più degli intervistati (imprese e soggetti business) effettua, nello svolgimento della propria attività, analisi e due diligence sull'intera filiera, in modo da poter apprezzare l'ampia gamma di impatti che il proprio business può generare su diritti umani, società e ambiente.

La Commissione europea stima che l'implementazione di tali misure a livello europeo (e, ancor meglio, in ciascuno Stato Membro) possa creare un **significativo valore aggiunto**; e la previsione di queste misure come obbligatorie, sia per grandi che per piccole o medie imprese, aumenterebbe il rispetto degli standard EGS già diffusi a livello internazionale (v. OCSE, Linee guida e principi guida dell'ONU, European Added Value Assessment, "Corporate due diligence and corporate accountability", ottobre 2020).

Secondo gli "UN Guiding Principles on Business and Human Rights" richiamati nella stessa survey, i processi di supply chain due diligence dovrebbero avere lo scopo di "**identificare, prevenire, mitigare e quantificare**" l'impatto negativo, reale o potenziale, sui diritti umani e sociali che un'azienda può generare attraverso le proprie attività o relazioni d'affari. La maggior parte dei partecipanti alla survey ha peraltro indicato come la previsione di una **due diligence obbligatoria come standard legale** possa fornire **benefici alle imprese** in termini di armonizzazione, certezza del diritto, parità di condizioni e aumento dell'influenza nei loro rapporti commerciali lungo tutta la catena di fornitura attraverso uno standard non negoziabile.

Sulla scia dei principi ONU, le "Guidelines for Multinational Enterprises" dell'OECD, costituiscono una guida sull'adozione di condotte di responsabilità sociale che integrano ulteriori aree rispetto a quelle rilevate dall'ONU per la due diligence ESG, includendovi numerosi altri rischi, da quelli relativi alla violazione dei diritti dei lavoratori, all'ambiente e al cambiamento climatico, ai fenomeni corruttivi.

2. Green practice e sviluppo sostenibile

2.1. Green compliance e gestione responsabile

È innegabile che, nel complesso, l'adottare comportamenti virtuosi e che abbiano un impatto positivo, sia a livello di welfare interno, sia a livello di comunità esterna e di stakeholders terzi, è ciò che sta alla base del più ampio fenomeno della Corporate Social Responsibility. L'elemento CSR, ad oggi, si è intrecciato prepotentemente con le tematiche connesse alla tutela dell'ambiente come se il principale stakeholder, ad oggi, fosse proprio il pianeta. Del resto, l'ambiente in cui viviamo prescinde da ogni successiva tematica e la vera emergenza – quella climatica – che viviamo tutti i giorni impone alle aziende di responsabilizzarsi, in maniera sempre più attiva, su questo fronte.

Nascono così i termini di **“green compliance”**, ad indicare l'adesione e il rispetto da parte di una realtà (aziendale e non) ai valori di sostenibilità attraverso strumenti organizzativi, e di **“management responsabile o sostenibile”**, volto a definire quell'approccio ai processi decisionali aziendali da parte dei soggetti apicali che tenga conto di una molteplicità di fattori, non meramente finanziari o economici.

Parlare di Green Compliance significa valutare l'impatto di un'attività imprenditoriale in termini di sostenibilità e la conseguente adozione da parte di un'impresa delle c.d. “green practice”, ovvero di quegli strumenti e assetti organizzativo-gestionali volti a ridurre l'impatto dell'attività aziendale sull'ecosistema e ad implementare una strategia orientata alla sostenibilità ambientale.

Secondo recenti studi condotti dal Politecnico di Milano¹⁹, il livello di green compliance di un'azienda può essere valutato in relazione a 5 macroaree:

1. produzione e/o approvvigionamento di **energia** da fonti alternative;
2. **recupero** di scarti e prodotti (economia circolare);
3. ottimizzazione della **logistica**;
4. **innovazione** di prodotto;
5. efficienza nei **processi produttivi** e/o nelle strutture di staff.

La ricerca dell'efficienza nei processi produttivi e/o nella gestione delle facilities rappresenta l'obiettivo dei principali progetti implementati o in fase di implementazione dalle aziende italiane, seguita subito dopo dal tema del recupero e del riciclo di scarti e prodotti che viene visto, soprattutto, in un'ottica di cost reduction.

19 Si veda il progetto di ricerca “GreenTech” dell'Energy & Strategy Group del Polimi.

La sostenibilità è sempre più percepita come un asset strategico nello sviluppo dell'impresa, al centro ormai **dei sistemi di governance e delle strategie di business**, non solo in termini di efficienza e riduzione dei costi interni, ma anche come un fondamentale fattore di brand reputation e di posizionamento sul mercato.

Ma come tutto questo influisce sul **concetto di compliance aziendale**?


La compliance può aiutare l'azienda a pensare in modo più strategico cosa si intenda per ESG e come i c.d. "rischi ESG" (scarsità di risorse naturali, abusi dei diritti umani nella catena di fornitura, discriminazione sul posto di lavoro, frodi contabili o fiscali, violazioni dei dati e altro ancora) possano avere un impatto materiale nel lungo termine sulla performance finanziaria dell'azienda.

Identificare rischi e opportunità legati alla sostenibilità significa rileggere il business in ottica nuova e considerare aspetti normalmente non considerati: i cambiamenti climatici, i fenomeni migratori, i cambiamenti sociali e occupazionali. In tutto ciò, un ruolo fondamentale spetta al Consiglio di Amministrazione o all'organo strategico dell'organizzazione aziendale (privata o pubblica) la cui funzione è quella di aiutare l'azienda a creare e mantenere valore.

Atendere, il reale **valore di un'impresa** non potrà più essere determinato solamente dal livello di profitto o dalla pura redditività, ma dovrà aprirsi sempre più ad un concetto di "valore ibrido", dove le prestazioni di profitto devono andare di pari passo con l'impatto sia sociale, sia ambientale dell'impresa. In tal senso, creare valore significa definire obiettivi strategici sulla base dei quali improntare le performance dell'impresa e individuare gli eventi-rischio che possono impattare sul raggiungimento del successo. Il "successo sostenibile" richiede necessariamente un approccio **di gestione del rischio integrato** già nella fase di definizione delle strategie che prende il nome di **processo di Enterprise Risk Management (ERM)**²⁰. Mediante il processo ERM integrato nelle scelte strategiche e, dunque, attraverso una gestione integrata di valore economico, performance ambientali e impatto sociale, le organizzazioni aziendali possono migliorare le proprie performance, traducendosi in un reale differenziale competitivo e un **incremento del proprio valore**.

*Il reale valore di un'impresa
non potrà più essere determinato
solamente dal livello di profitto
o dalla pura redditività*

20 Il COSO ERM framework del 2017 definisce l'ERM come "la cultura, i processi e le competenze, integrate con le strategie e le performances, sulle quali l'organizzazione si affida per gestire i rischi al fine di creare, preservare e realizzare valore". L'ERM è rappresentato come la forma elicoidale del DNA umano, a dimostrazione che le sue 5 componenti rappresentano l'identità delle aziende. Un "difetto" in una delle sue componenti, o in uno dei suoi "geni" (principi) comporta dei malfunzionamenti nella gestione sia del business (raggiungimento del successo sostenibile) che nella gestione dell'organizzazione.



Fonte ©2017 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO).
Used by permission. All rights reserved.

Se, da un lato, il principale driver è essenzialmente una scelta interna all'azienda di sensibilizzazione al tema green, dall'altro, fattori esterni come l'evoluzione normativa o l'evoluzione delle dinamiche di mercato o delle mosse dei competitor rimangono fondamentali come stimolo all'evoluzione della governance: un quarto dei comitati di sostenibilità – coinvolti nel predetto studio – è stato costituito nel 2017, in concomitanza con l'entrata in vigore delle norme sull'obbligo di Dichiarazione Non Finanziaria (v. § 5).

In quest'ottica, strumenti di supporto alle pratiche green, sia economici che legali, appaiono di fondamentale importanza per incentivare e agevolare le organizzazioni e le imprese a rendersi più aderenti ai profili di sostenibilità.

Non a caso, nel contesto europeo, la Commissione europea ha indagato, unitamente ai profili della supply chain due diligence (v. § 2.5), la necessità di stabilire **regole** secondo cui ci si aspetta che il **management delle società agisca nell'interesse a lungo termine delle stesse**.

In particolare, in uno studio europeo relativo alla **corporate governance sostenibile e ai doveri degli amministratori** (Study on directors' duties and sustainable corporate governance, luglio 2020²¹) è stato messo in evidenza che spesso il management delle imprese non ha sufficienti incentivi a prendere decisioni

21 Lo studio è disponibile a quest'indirizzo <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e47928a2-d20b-11ea-adf7-01aa75ed71a1/language-en>

con impatti nel lungo termine e che l'attuale impianto normativo degli Stati Membri non consente agli amministratori (o meglio, non li agevola) nell'assumere scelte che siano in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

Tra gli aspetti di maggiore criticità rilevati dallo studio e una delle principali cause del c.d. short-termism, ossia una strategia di breve o medio termine, consta il fatto che in moltissimi paesi la **remunerazione degli amministratori di società è legata puramente a parametri economici e finanziari**, e che solo in sporadici casi il compenso degli amministratori è, anche legislativamente, ancorato a criteri di sostenibilità.

Anche l'International Corporate Governance Network (ICGN) è dell'avviso che vada promossa l'inclusione di metriche ESG negli schemi retributivi degli amministratori, in considerazione del significativo impatto dei rischi e delle opportunità di sostenibilità. A tal proposito, si è assistito a un progressivo sviluppo degli **incentivi aziendali** connessi alla sostenibilità, come quelli che **legano parte del compenso variabile dei membri degli organi apicali alle performance socio-ambientali**²². Vi è un processo di responsabilizzazione della gestione che passa anche attraverso strumenti già conosciuti ai board delle società, quali le relazioni di gestione, che vengono integrate o affiancate da vere e proprie **relazioni di sostenibilità** e che si accompagnano agli altri strumenti di reportistica propri delle scelte di investimento delle società (v. il §5).

Un interessante rilievo incluso tra le raccomandazioni finali dello Studio europeo sopra citato è l'invito agli Stati Membri a prendere in considerazione l'**introduzione di meccanismi giudiziari** che consentano anche a stakeholder e parti interessate terze - rispetto ai soci delle società - di invocare il **rispetto da parte degli amministratori di un agire nell'interesse della società**, richiedendo quindi agli stessi l'identificazione e la **mitigazione dei rischi e degli impatti di sostenibilità associati al modello di business**, alle operazioni e alla catena del valore dell'azienda (più in generale, sulle prospettive di contenzioso in ambito sostenibilità, si v. il § 6).

In continuità con quanto finora svolto, la Commissione europea ha recentemente aperto una **consultazione pubblica in tema di corporate governance sostenibile** nel contesto di un'iniziativa che sfocerà, nel 2021, in una proposta di direttiva europea avente come fine l'implementazione di un quadro normativo dell'UE in materia di diritto societario e di governo societario. Ciò consentirebbe alle aziende di concentrarsi sulla creazione di valore sostenibile a lungo termine piuttosto che sui benefici a breve termine. L'iniziativa aiuterebbe le imprese a gestire meglio le questioni relative alla sostenibilità nella loro attività.

Dal punto di vista della normativa nazionale di c.d. "soft law", meritano particolare attenzione le regole dettate per il buon governo societario delle società quotate, in primis raccolte nel **Codice di Corporate Governance delle Società Quotate**, aggiornato a gennaio 2020. Preme anzitutto evidenziare che, nonostante la natura "volontaria" dello strumento, è invalsa la regola c.d. "**comply or explain**", che impone di giustificare il mancato allineamento alle best practice previste nel Codice. Ciò rende tale strumento autorevole e diffuso nella prassi, motivo per cui le modifiche apportate all'ultima edizione si prestano a diventare significative nell'esperienza delle società quotate nazionali. Tra tutte le norme, merita sicuramente un cenno l'articolo 1 "Ruolo dell'organo di amministrazione" laddove prevede - in tema di principi - che "**L'organo di amministrazione guida la società perseguendone il successo sostenibile**",

22 Si veda anche l'art. 5 del nuovo Codice di Corporate Governance (già "Codice di Autodisciplina"), come descritto: *"La politica per la remunerazione degli amministratori, dei componenti dell'organo di controllo e del top management è funzionale al perseguimento del successo sostenibile della società e tiene conto della necessità di disporre, trattenere e motivare persone dotate della competenza e della professionalità richieste dal ruolo ricoperto nella società."*

nonché che “L’organo di amministrazione definisce le **strategie della società** e del gruppo ad essa facente capo in **coerenza con il principio I e ne monitora l’attuazione.**” Significativo, inoltre, il richiamo al “**dialogo con gli azionisti e gli altri stakeholder rilevanti per la società**” (Art. 1, n. IV). I segnali dati dal mondo delle società quotate sono certamente positivi e conducono a ribattezzarlo, a ragion veduta, un “**Codice di Autodisciplina**” **sostenibile**, almeno sotto un profilo formale.

Da un certo punto di vista, inoltre, tale Codice si è mostrato precursore delle riflessioni e delle raccomandazioni fatte proprie dalle istituzioni europee, stabilendo altresì che il compito dell’organo amministrativo è quello di approvare un piano industriale anche in base all’analisi dei **temi rilevanti per la generazione di valore nel lungo termine** effettuata con l’eventuale **supporto di un comitato** del quale l’organo di amministrazione determina la composizione e le funzioni. Non a caso, secondo un recente studio²³ condotto sulle **principali aziende quotate in Italia** (40 aziende del segmento FTSE MIB), l’**80%** delle aziende ha costituito un **comitato interno al C.d.A. con deleghe alla sostenibilità** (una straordinaria crescita rispetto al Rapporto 2013 che contava solo il 25%) e tra queste ben il 15% ha costituito un comitato specifico che si occupa esclusivamente di sostenibilità.

La formalizzazione della governance di sostenibilità a livello di organo gestorio si accompagna, infatti, alla predisposizione di piani di sostenibilità e di sistemi di gestione del rischio ESG. Sotto tale profilo, si noti che in tema di procedure aziendali e sistemi di gestione eco-sostenibili e responsabili esistono invero già degli standard di valutazione e delle prassi di accreditamento internazionali, illustrati al successivo § 3.2.

2.2. Le certificazioni e gli accreditamenti ESG

In maniera parallela all’istituzione di parametri chiari e precisi che identifichino l’investimento sostenibile, si pone il problema di “certificare” la conformità e l’aderenza di un’attività a determinati parametri o processi.


Da tempo la Commissione europea ha sviluppato uno strumento per le società e le organizzazioni in grado di **valutare, indicare e implementare la performance ambientale** delle stesse, attraverso il Regolamento (UE) 1836/93 così detto ‘**Eco-Management and Audit Scheme**’ (EMAS). Tale misura, inizialmente pensata come policy ambientale per le imprese attive nel settore industriale per dimostrare il loro commitment all’idea dello sviluppo sostenibile, è stata in seguito rivista sino a divenire oramai uno strumento che si caratterizza per essere:

- **aperto a tutte le aree** di attività economiche, ivi incluse le attività svolte da enti locali;
- **complementare** rispetto ad ulteriori standard internazionali e di gestione integrata sostenibile, come lo standard ISO 14001;

²³ Studio “C.d.A. e politiche di sostenibilità – Rapporto 2018”, terza edizione della ricerca realizzata da [CSR Manager Network](#), l’associazione italiana che riunisce oltre 150 professionisti e manager della sostenibilità e dai ricercatori di [ALTIS](#) - Alta Scuola Impresa e Società dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, in collaborazione con [Assonime](#) (Associazione fra le società italiane per azioni). Lo studio è stato elaborato anche grazie al supporto di Enel, Acea, Costa Crociere, Gruppo Hera, KPMG e Terna.

- **integrato** da nuove procedure di audit anche per le piccole e medie imprese;
- **ampliato a livello globale** dell'accreditamento (EMAS Global);
- **dotato di parametri ambientali** ben definiti, garantendo nuove opportunità agli enti per riferire sulle loro prestazioni ambientali e di utilizzare la dichiarazione ambientale EMAS anche per adempiere ad altri obblighi di comunicazione.

Tale standard di "accreditamento" prevede la sottoposizione della società, dei suoi organi e delle sue procedure a varie fasi di screening e implementazione, come di seguito illustrate:



Fonte © European Union 1995 – 2020. The above material is owned by the EU, published at the website www.europarl.europa.eu and licensed under the [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\) License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). For full license and disclaimer of warranties, please check here the [license](#).

Le organizzazioni che desiderano ottenere la registrazione EMAS devono predisporre una **dichiarazione ambientale** che descriva la politica ambientale adottata ed il sistema di gestione ambientale implementato, nonché tutti gli aspetti più significativi e gli **obiettivi e target ambientali** che si intende raggiungere in futuro. La dichiarazione ambientale conforme al modello elaborato dall'EMAS è uno strumento che può essere utile anche per **adempiere ad eventuali obblighi di disclosure** delle informazioni non finanziarie.

L'**adesione all'EMAS** da parte di imprese, organismi e istituzioni (Commissione europea inclusa) è cresciuta fortemente negli ultimi anni.

A livello internazionale, la **norma UNI EN ISO 14001** rappresenta un ulteriore strumento di certificazione della sostenibilità ambientale. Si tratta di uno standard internazionale, che può essere adottato su base

volontaria, che riguarda l'implementazione di un **Sistema di Gestione Ambientale (SGA)**. Se le indicazioni fornite dall'ISO 14001 sono rispettate sarà possibile ottenere una certificazione da parte di soggetti indipendenti che attestino l'efficacia dell'SGA e la validità delle politiche ambientali adottate.

In particolare, l'ISO 14001 è strutturato secondo il **modello Plan, Do, Check, Act**, che prevede una prima fase di pianificazione degli obiettivi da raggiungere e dei processi da implementare, una fase esecutiva in cui i processi vengono attuati, una fase di controllo volta a verificare che le attività intraprese siano in linea con gli standard stabiliti e, infine, una fase di valutazione dei risultati ottenuti.

Sul fronte sociale e etico, si trova, a titolo di esempio, lo standard SA8000, sviluppato nel 1989 da Social Accountability International, consistente in una certificazione – concessa da un organismo indipendente - che consente alle organizzazioni di sviluppare, mantenere e applicare pratiche socialmente accettabili sul posto di lavoro, sulla base di 8 performance criteria (tra cui fattori di discriminazione, ore lavorative, remunerazione, lavoro minorile, libertà di associazionismo, etc.).

Sulla stessa scia, da oltre un ventennio è stato introdotto lo standard SEAAR AA1000 ("Standard di processo per l'attività di Social and Ethical Accounting, Auditing and Reporting"), ad opera dell'Institute of Social and Ethical Accountability (ISEA), il quale ha come obiettivo il "*miglioramento della responsabilità e della performance delle organizzazioni*". Trattasi, come negli altri casi, di standard a "adesione volontaria" che si fonda sul principio di "accountability" ed è teso a implementare primariamente una struttura di contabilità e un sistema rendicontazione della responsabilità sociale dell'impresa, focalizzando l'attenzione sulla qualità dell'impegno etico e sociale verso i vari interlocutori aziendali.

Più in generale, in tema di responsabilità sociale dell'impresa a ampio spettro, è stata edita a livello UNI EN ISO la norma "26000:2010" denominata "Guidance on social responsibility", che si caratterizza per essere uno standard internazionale impostato come raccolta di linee guida per la responsabilità sociale, volte a migliorare l'impatto di società e organizzazioni a 360° gradi, valutandone il loro agire sui lavoratori, sugli ambienti naturali e sulle comunità di riferimento.

Da quanto sopra emerge come sia sempre più diffusa la necessità da parte degli operatori di avere una **visione a 360°** circa l'aderenza ai fattori ESG (e, dunque, primariamente ma non esclusivamente in tema di sostenibilità ambientale) di un ente, nello svolgimento della sua attività quotidiana, o di un progetto in fase di divenire, ovvero ancora di un investimento da realizzare.

Su tale aspetto, vi è da rilevare che sia i network internazionali sia le istituzioni si stanno muovendo nella direzione di definire parametri chiari e criteri standard per la classificazione degli "investimenti sostenibili", spinte anche dalla già ampia diffusione di "strumenti" di tipo finanziario, sia debito che di capitale, legati a parametri di sostenibilità.

3. Verso una finanza sostenibile

3.1. Il concetto di finanza sostenibile e responsabile

Il concetto di “finanza sostenibile”, ovvero l’incontro tra l’attività finanziaria e la crescente esigenza di razionalizzare, in chiave green (e non solo) il modo di fare business, va sempre più arricchendosi di strumenti innovativi, dettati sia dal mercato che da un più ampio processo, tutt’ora in corso, in seno all’Unione europea.

La Commissione europea, in particolare, ritiene che la finanza sostenibile consista nel processo di tenere in debito conto le considerazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) quando si prendono **decisioni di investimento nel settore finanziario**, portando ciò ad un aumento degli **investimenti a lungo termine** in attività e progetti economici sostenibili. In sostanza, una strategia di investimento sostenibile (o responsabile, c.d. **Sustainable Responsible Investment, SRI**) integra l’analisi finanziaria con quella ambientale, sociale e di buon governo, al fine di **creare valore per l’investitore e per la società nel suo complesso**.


Nel quadro degli investimenti sostenibili o responsabili si colloca senz’altro anche il cd. fenomeno dell’**impact investing**, che altro non è che la strategia di investimento di capitali privati (imprese, organizzazioni, fondi) che intende creare **impatti sociali positivi e, al tempo stesso, rendimenti economici**.

È proprio il connubio dettato dal proposito espresso di perseguire uno scopo sociale insieme al ritorno economico che caratterizza questa tendenza nel settore degli investimenti. L’obiettivo perseguito dall’investitore di impatto sociale può essere raggiunto sia attraverso investimenti diretti in progetti rilevanti, sia attraverso investimenti indiretti ad associazioni, organizzazioni o enti che in prima linea di occupano di generare un impatto sociale positivo. Peraltro, il raggiungimento dell’obiettivo sociale genera anche un ritorno più ampio e indiretto a livello di comunità, rendendo senz’altro più efficiente anche l’investimento pubblico in servizi di welfare.

Il network internazionale dell’impact investing si distingue per la compresenza di vari attori, tra cui il Global Steering Group for Impact Investments (“GSG”, già in precedenza “Social Impact Investment Taskforce”, SIIT)²⁴ rappresentato a livello italiano dalla **Social Impact Agenda (SIA)**, che riunisce ad oggi [i principali attori del mercato](#) volenterosi di creare sinergie a livello nazionale e internazionale per promuovere la mission dell’associazione e continuare l’esperienza di Advisory Board italiano nella cooperazione nelle agende dei Paesi membri in relazione agli investimenti ad impatto sociale.

Il punto comune di tutte queste tendenze - che racchiudiamo convenzionalmente nel concetto più ampio di “investimenti responsabili” - è l’esigenza e il requisito imprescindibile della **misurabilità del rendimento**, sia sociale/ambientale che economico, generato, nell’ottica di una vera e propria **accountability**.

24 Ad oggi il GSG si definisce un’organizzazione globale indipendente che riunisce i leader del mondo della finanza, degli affari e della filantropia e mira a catalizzare gli investimenti e l’imprenditorialità a impatto, a beneficio delle persone e del pianeta. Si veda: <https://gsgii.org/>



A tal proposito, come già accennato, si stanno sviluppando, da un lato, **strumenti tecnici** (sotto un profilo finanziario) che includono gli obiettivi ESG nella loro struttura e, pur con una leggera asincronia e un certo ritardo rispetto alla significativa diffusione di tali strumenti innovativi, si stanno istituendo **parametri internazionali** di riferimento per consentire la valorizzazione e la comparabilità del rendimento generato dalle imprese e dagli operatori coinvolti nella finanza sostenibile. Parallelamente, le istituzioni e la prassi internazionale stanno lavorando al concepimento di **metodi comunicativi e di obblighi di rendicontazione** circa tali rendimenti “sostenibili”, che accompagnano l’investimento in tutte le sue fasi.

L’importanza di progettare e razionalizzare queste tendenze innovative del settore è ad oggi una priorità, considerato che l’impatto generato dagli investimenti globali sostenibili ha raggiunto, già ad inizio 2018, il valore di 30,7 trilioni di dollari nei principali mercati (Europa, Stati Uniti, Canada, Giappone, Australia e Nuova Zelanda) (Global Sustainable Investment Review 2018, GSIA).

La stessa Commissione europea, nel marzo 2018, ha adottato un piano per la promozione della finanza sostenibile denominato “**Action Plan on Sustainable Finance**”, che si inserisce nel quadro dell’adozione di politiche responsabili al fine di orientare le scelte di investimento dei privati e dell’azione di incoraggiamento al ricorso a strumenti quali i green bond, i green loan (o lending) e il fenomeno del green project financing, pensati per le imprese e gli operatori di mercato.

3.2. Gli strumenti della finanza sostenibile: green e social bond, green loan e green project financing

Garantire un adeguato livello di liquidità ed evitare quindi fenomeni di sottocapitalizzazione costituisce un tema particolarmente sensibile per le imprese. In particolare, laddove tali entità non potessero,

o non volessero, ricorrere ad iniezioni di capitale proprio, diventa cruciale poter accedere a **forme di finanziamento da parte di terzi**: al di là di alcune fattispecie più tecniche e settoriali, ciò avviene per lo più attraverso le emissioni obbligazionarie o i prestiti bancari.

La prima **obbligazione “sostenibile”**, risalente al 2007, è stata emessa dalla **Banca Europea per gli Investimenti** (BEI) sotto l’etichetta di **“Climate Awareness Bond”**, i cui proventi erano destinati allo sviluppo di energie rinnovabili e a progetti di efficienza energetica. È, tuttavia, solo negli ultimi anni che si è avuto modo di registrare una crescita esponenziale non solo del volume d’affari relativo ai green bond, ma altresì delle spinte a razionalizzare la materia: nel settembre 2018, infatti, si è tenuto a San Francisco il Global Climate Action Summit (GCAS), a valle del quale abbiamo assistito al sorgere della Global Green Bond Partnership (GGBP). Trattasi di un’iniziativa a cui partecipano, tra gli altri, la **Banca Mondiale**, la **International Finance Corporation (IFC)**, Amundi Planet EGO e la stessa BEI, e che si pone l’obiettivo di stimolare e facilitare l’emissione, da parte di soggetti sia pubblici che privati, dei green bond.

Negli anni a seguire si è registrata una rapida crescita del mercato internazionale dei green bond, che a giugno 2020 ha raggiunto un **valore di circa 470 miliardi di dollari** e non sembra voler arrestare la propria corsa, specialmente in considerazione dell’entrata in gioco di investitori istituzionali e organismi sovranazionali: emblematicamente, il **Recovery Plan** dell’Unione europea è in progetto di essere finanziato per circa un terzo del suo ingente valore – 750 miliardi di euro – proprio attraverso l’**emissione di strumenti finanziari legati alla sostenibilità**, e l’Italia, insieme ad altri Paesi, programma di emettere a breve un BTP green.



Ma cos’è un green bond? In linea di massima, i **green bond** sono **strumenti di debito** con caratteristiche simili alle obbligazioni tradizionali, **che le società emittenti utilizzano per attuare le loro strategie “green-friendly”**. Permettono infatti di finanziare vari tipi di **progetti con caratteristiche di sostenibilità ambientale**, come il trattamento dell’acqua e dei rifiuti, iniziative legate alla prevenzione e controllo dell’inquinamento e all’innovazione delle infrastrutture per i trasporti.

A fronte di una rapida espansione di questi strumenti²⁵, tuttavia, si è rilevata l’assenza di **standard e normative uniformi**, utili non solo alla regolamentazione delle relative modalità di emissione, ma più in generale a qualificare un’obbligazione come “green” e individuare con certezza i progetti che possano definirsi sostenibili. Il rischio, spesso concretizzatosi, è il verificarsi di fenomeni di c.d. greenwashing, una “sostenibilità di facciata” che sfrutta i vantaggi dei green bond senza in realtà perseguire obiettivi di sostenibilità.

Tuttavia, come spesso accade, **in un contesto di vuoto normativo è il mercato a dettare le regole**: già a partire dal 2008 hanno iniziato a diffondersi, tra gli investitori e le imprese, strumenti di finanziamento legati alla sostenibilità, e si è reso necessario adottare delle best practice che introducessero parametri di uniformità e certezza. A valle di questo processo troviamo, per le emissioni obbligazionarie, i **Green Bond**

²⁵ Il primo green bond emesso da una società italiana è quello del Gruppo HERA, del 2014, ad oggi quotato su Borsa Italiana e sul London Stock Exchange.

Principles (GBP) - e relative linee guida - elaborati dall'**ICMA (International Capital Market Association)** tra il 2018 e il 2020, i quali rappresentano senz'altro le "**Linee Guida procedurali non vincolanti per l'Emissione di Green Bond**" più utilizzate.

A tale scopo, la Commissione europea ha istituito il Technical Expert Group on sustainable finance (in breve, "**TEG**"), il cui lavoro ha condotto alla stesura di una prima bozza di "**Draft Model of the EU Green Bond Standard**" (marzo 2020), ossia delle linee guida – per ora anch'esse di carattere non vincolante – per l'emissione di European Green Bond, e che presenta i core components di cui alla seguente tabella.

 <p>Green projects</p>	<p>L'emittente deve selezionare l'attività eco-compatibile che intende finanziare tra quelle previste dalla tassonomia UE; deve inoltre indicare in modo chiaro nel green bond framework il raggiungimento di almeno da uno dei sei obiettivi ambientali previsti dalla tassonomia stessa.</p>
<p>Green bond framework</p>	<p>L'emittente deve redigere un green bond framework attraverso il quale comunica agli investitori: i) gli obiettivi ambientali perseguiti con l'emissione dell'UE Green Bond; ii) il processo attraverso il quale l'emittente determina come un progetto verde sia in linea con la tassonomia UE; iii) una descrizione dei progetti green da finanziare o rifinanziare attraverso l'emissione dell'UE Green Bond; iv) la procedura per collegare le operazioni di prestito o di investimento su un progetto green dell'emittente al green bond emesso; v) le informazioni sulla metodologia e sulle ipotesi da utilizzare per il calcolo delle principali metriche di impatto; vi) una descrizione del reporting.</p>
<p>Reporting</p>	<p>L'emittente deve fornire due tipologie di reporting, ovvero un reporting di allocazione e d'impatto, che deve far verificare da un ente esterno.</p>
<p>Verifica</p>	<p>L'emittente di un UE Green Bond deve obbligatoriamente fare verificare da un ente di terza parte la propria obbligazione in due diversi momenti: i) prima della sua emissione, al fine di verificare il suo allineamento con quanto previsto dall'EU-GBS ii) a seguito della completa allocazione dei proventi, per assicurare la loro destinazione a progetti green ammissibili.</p>

Il TEG, inoltre, ha proposto di sottoporre **l'accREDITAMENTO degli enti verificatori** esterni al diretto controllo dell'**ESMA (European Securities and Markets Authority)** al fine di abbattere le barriere di mercato che impediscono lo sviluppo e la diffusione dei green bond. Tra queste, spiccano sicuramente le già menzionate definizioni poco chiare di progetti green, assenza di green projects ammissibili e riconosciuti dal mercato dei green bond, procedure di revisione esterna complesse e costose, assenza di chiari vantaggi economici per gli emittenti, e in generale un panorama vasto e frammentato. Tuttavia, in assenza di uno specifico intervento normativo, pur invocato in più occasioni da ESMA, il panorama resta piuttosto incerto.



Parallelamente al fenomeno dei green bond a specifico target ambientale, si sono diffusi nel contesto della finanza d'impatto anche i c.d. social bond, che, in maniera simile, sono **destinati a finanziare progetti sociali**. Diversamente dai "green bond" nella maggior parte dei casi i **social bond** sono promossi dallo Stato o da un ente pubblico, tramite un terzo soggetto, e la remunerazione è effettiva solo in caso di raggiungimento dell'obiettivo stabilito.

I social impact bond, dunque, sono spesso considerati dalle pubbliche istituzioni e dai governi come ottimi strumenti per il finanziamento dei privati in progetti del settore pubblico (i c.d. "Pay for Success Bond"), quali ad esempio, i **progetti legati alle infrastrutture di base**, all'accesso ai servizi essenziali (ad es. il servizio sanitario), alle **abitazioni economiche accessibili**, all'educazione, alla giustizia, alla creazione di posti di lavoro anche tramite **finanziamenti e micro - finanziamenti alle PMI**, alla sicurezza e all'igiene alimentare, e più in generale al progresso e rafforzamento socioeconomico. Ad oggi, tali strumenti hanno avuto una grande diffusione soprattutto negli Stati Uniti e in Regno Unito.

In Italia, ad esempio, il primo social bond emesso da Cassa Depositi e Prestiti nel 2017 mirava proprio al finanziamento di aree svantaggiate, in particolare quelle colpite da eventi sismici e si riscontra una tendenza a promuovere iniziative nel settore del c.d. "social housing" o progetti infrastrutturali legati alle smart communities (in tale direzione, le iniziative dell'Agenda Digitale italiana).

Come anticipato, i social bond si diversificano rispetto ai classici strumenti obbligazionari per la struttura di diversificazione del rischio (in termini di settori, scadenze, regioni, nonché – rispetto ai green bond – rispetto alla molteplicità degli obiettivi di sostenibilità finanziati dagli investitori). A livello europeo, le prime linee guida dei social bond sono state elaborate dall'ICMA, che ha pubblicato nel 2017 i "**Social Bond Principles**" (SBP), recentemente aggiornati a giugno 2020 e che costituiscono i primi parametri – volontari – a cui gli operatori di settore possono ispirarsi.

Com'è evidente, alcuni progetti sociali possono anche avere benefici ambientali, e pertanto la classificazione di un uso dei proventi obbligazionari come social bond dovrebbe, in primis, essere determinato dall'emittente sulla base dei suoi obiettivi primari per il sottostante progetto. Nel caso di obbligazioni che mescolano intenzionalmente progetti "green" e sociali, si utilizza il termine di "**Sustainability Bond**", i quali sono a loro volta disciplinati da una guida specifica (le "Sustainability Bond Guidelines", ICMA, 2018).

Se per i green e social bond, dunque, vi è un processo, sia pure in itinere, di uniformazione e classificazione, più incerto è il panorama relativo ai c.d. **green loans**, sebbene l'impatto delle normative comunitarie, ed in particolare della Tassonomia UE (v. § 4.3) fornisca di riflesso benefici di chiarezza e uniformità per gli operatori



Per **green loan** si intende **qualsiasi forma e/o strumento di "credito" erogato e, dunque, prevalentemente prestiti erogati dagli istituti di credito, autorizzati a tal scopo, utilizzati al fine di finanziare o ri-finanziare, in tutto o in parte, nuovi o preesistenti progetti green.**

Probabilmente, la fitta rete normativa relativa all'esercizio del credito, e volta in special modo a garantirne la correttezza e trasparenza, nonché la propensione delle banche ad attuare modelli interni, ha posto in secondo piano la possibilità di individuare, almeno per il momento, modelli UE standard di green loan. Tuttavia, per quanto riguarda il mercato dei finanziamenti bancari, sono stati in parallelo predisposti dalla Loan Market Association (LMA), dalla Loan Syndications and Trade Association (LSTA) e dall'Asian Pacific Loan Market Association (APLM), i **Green Loan Principles (GLP)**.

Per quanto appaiano complesse, in realtà tali practice rappresentano il prodotto di valutazioni omogenee, come omogenea è la loro struttura. Sia per i **bond** che per i **loan**, infatti, vengono individuati i quattro **"pilastri fondamentali"** a cui il relativo set contrattuale dovrà adattarsi ovvero (i) l'utilizzo dei proventi, (ii) il processo di valutazione e selezione dei progetti (iii) la gestione dei proventi, (iv) la rendicontazione. In entrambi i casi, dunque, è individuato uno **specifico vincolo di destinazione per i proventi**, da utilizzarsi esclusivamente per il perseguimento di progetti legati alla sostenibilità.

Di seguito, per chiarezza e senza presunzione di esaustività, si riporta uno schema riassuntivo di tali principles, riferito sia ai green bond che ai green loans.

 <p>Utilizzo dei proventi</p>	Dovrà essere descritto adeguatamente all'interno della relativa documentazione (es. regolamento obbligazionario e contratto di finanziamento) per quale progetto di sostenibilità sono destinati i fondi.
<p>Valutazione e selezione del progetto</p>	Dovrà esserci una comunicazione trasparente, verso gli investitori o i soggetti finanziatori in generale circa: i) gli obiettivi di sostenibilità ambientale, ii) i processi tramite i quali i progetti possono arrecare beneficio all'ambiente; iii) i relativi criteri di ammissibilità, compresi, se sussistenti, i criteri di esclusione o qualsiasi altro processo applicato per identificare e gestire rischi ambientali potenzialmente rilevanti.
<p>Gestione dei proventi</p>	I fondi dovranno essere accreditati su uno specifico conto, trasferiti in un apposito sub-portafoglio o comunque tracciati e documentati dall'emittente/mutuatario in modo trasparente.
<p>Rendicontazione (reporting)</p>	Sarà tendenzialmente annuale, e fornirà ai soggetti finanziatori un aggiornamento sullo sviluppo del progetto e sui risultati che sono stati raggiunti, facendo ricorso se possibile a criteri e parametri tecnici.

Inoltre, le stesse linee guida raccomandano all'emittente/mutuatario di nominare uno o più revisori esterni per confermare l'allineamento alle quattro componenti fondamentali sopradescritte. Vi è pertanto una maggiore e più sofisticata strutturazione, rispetto agli standard progettati in sede comunitaria, con riguardo agli strumenti a disposizione dell'emittente/mutuatario.

A tal proposito, un tema di particolare interesse riguarda l'utilizzo dei proventi da parte dell'emittente/mutuatario: se questi, infatti, possono essere **esclusivamente** preposti al raggiungimento di un obiettivo di sostenibilità (mediante il ricorso a green bond/loan, diremmo, in senso stretto) vi è altresì la possibilità di utilizzare strumenti, anch'essi "codificati" dalle suddette associazioni di categoria, caratterizzati dal fatto di essere meramente volti ad **incentivare il miglioramento di determinati parametri di sostenibilità, senza che vi sia alcun vincolo di destinazione per i relativi proventi** (c.d. Sustainability-linked Bond/Loan). In sede di negoziazione della relativa documentazione finanziaria, saranno dunque fissati specifici Sustainability Performance Targets (SPTs), ovvero obiettivi di sostenibilità in senso ampio (inclusivi, quindi, della sfera social) e meramente accessori rispetto allo scopo del finanziamento, il cui raggiungimento consentirà al mutuatario/emittente di godere di condizioni finanziarie più favorevoli – e.g., un tasso di interesse più basso.

Per quanto riguarda gli EU green bond, invece, abbiamo già avuto modo di sottolineare come il vincolo di destinazione dei proventi ne costituisca elemento imprescindibile: questo, oltre alla scarsa eco ricevuta, per il momento, dalle richieste di adottare un modello standard per i social bond, rappresenta il principale elemento di differenziazione con gli standard predisposti da ICMA.

Sembrerebbe, dunque, ormai consolidarsi una spaccatura tra il processo comunitario di armonizzazione degli strumenti di finanziamento sostenibile – che, seppur in costante progresso, mostra difficoltà ad adeguarsi alle molteplici esigenze del mercato – e quello imputabile alle associazioni di categoria, quali ICMA ed LMA, che hanno senz'altro avuto il merito di offrire tempestivamente agli operatori degli strumenti di consultazione chiari ed efficaci, oltre che maggiormente strutturati sia con riguardo al concetto di sostenibilità adottato, esteso anche alla sfera sociale, che all'utilizzo dei proventi, non necessariamente vincolato alla realizzazione di un green project

Complementare agli strumenti appena descritti va intesa la pratica del **Project Financing**.

Il project financing viene genericamente definito come una **peculiare forma di finanziamento a lungo termine**, in cui i flussi di cassa relativi al progetto da finanziare garantiscono il rimborso del prestito. In Italia, in particolare, viene utilizzato eminentemente per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, con il **soggetto promotore che si assume solitamente l'intero rischio connesso all'operazione** (art. 183 d.lgs. 50/2016 "Codice degli appalti").

Sebbene né la normativa comunitaria in tema di finanza sostenibile, né le best practice finora menzionate, abbiano dedicato specifica attenzione al tema, nella prassi si sono diffuse forme di **"green project financing"** che hanno saputo amalgamare perfettamente la struttura di tale tipologia di finanziamento con le esigenze legate alla sostenibilità, in particolare utilizzando i già citati quattro pilastri dei Green Loans Principles per poter da un lato far sì che sia garantita la massima trasparenza nei rapporti col soggetto finanziatore, e dall'altro che i proventi siano vincolati alla realizzazione del progetto.

Inoltre, anche attraverso gli strumenti obbligazionari è possibile strutturare un'operazione di finanziamento in una forma assimilabile al **green project financing**: infatti, come specificato dagli stessi Green Bond Principles, i green bond, al pari delle comuni obbligazioni, possono essere caratterizzate da alcuni elementi di peculiarità. In particolare, è prevista la possibilità di emettere c.d. green project bond, che ricomprende i già citati parametri relativi alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse, nonché la soggezione dell'investitore al rischio sottostante il progetto.

L'innovazione determinata da tali strumenti si ripercuote, del resto, in maniera più strutturata sui mercati e le borse, creando dei **veri e propri "segmenti" dedicati all'emissione e alla negoziazione di strumenti**

“sostenibili”. Peraltro, un’iniziativa promossa da **Borsa Italiana e London Stock Exchange** ha riguardato la distribuzione ai propri emittenti le **linee guida LSEG** sulla reportistica ESG con gli investitori, per supportare l’identificazione dei principali indicatori di performance ESG.

Tali best practice hanno indubbiamente costituito, oltre che un prezioso strumento di consultazione per operatori e investitori, anche un importante catalizzatore per la regolamentazione della materia: l’Unione Europea ha infatti fortemente accelerato sul **percorso diretto all’adozione di criteri e standard uniformi**.

3.3. ESG, due diligence e criteri di determinazione dell’investimento “sostenibile”

Nel contesto degli investimenti e, in particolare, delle acquisizioni, l’**aderenza ai valori di sostenibilità** e la presa in considerazione dei **fattori ESG** sono divenuti parametri determinanti al punto da **orientare gli investitori/acquirenti nella scelta di una società target** piuttosto che un’altra.

Per qualunque investimento si va diffondendo la prassi di condurre una cd. “**green due diligence**” o “**due diligence ESG**”, per verificare il grado di compliance ai fattori ESG, valutare il cd. “**rischio di sostenibilità**” dell’investimento e quindi stimarne sia la **profitability nel medio e lungo periodo**.

Da una survey di Merger Market²⁶ su “ESG & M&A”, si rileva, ad esempio, che moltissime aziende intervistate stanno già tenendo in considerazione i **fattori ESG** nel momento in cui valutano un affare e una società target e che tali elementi sono considerati **un problema di make-or-break** dalla maggior parte degli acquirenti. Nel contesto delle operazioni di M&A, la “green due diligence” viene talvolta inserita all’interno di una più ampia due diligence relativa alle potenziali criticità della società target, talvolta demandata ad una specifica e separata analisi condotta da consulenti specializzati nel settore.

Tra gli ESG più considerati e che recano maggior preoccupazione vi sono quelli legati al cambiamento climatico ed emissioni di gas a effetto serra, che emergono come la priorità assoluta per oltre un terzo dei soggetti intervistati nel contesto di tale indagine. Negli ultimi tempi, la verifica circa questi profili si è quindi differenziata ed ampliata rispetto alla tradizionale “due diligence ambientale”, il cui scopo è quello di valutare le potenziali responsabilità – finanziarie e reputazionali - associate alle sole questioni ambientali, di salute e di sicurezza dal punto di vista prettamente tecnico e di conformità legale alla normativa di settore (es. inquinamento, presenza di materiali pericolosi, etc.). Se sino ad oggi la due diligence ambientale è stata sinora concepita uno strumento per valutare le **potenziali liability** della società target, in un ambito assai limitato, ora si assiste a un sempre maggiore interesse rispetto alla rilevazione del c.d. **added value** dell’impresa che si dimostri, oltre che environmental compliant, **ESG compliant** a più ampio raggio.

La due diligence ESG può essere strutturata sotto forma di una valutazione che tenga conto delle dichiarazioni dell’azienda, per quanto concerne diversi profili (organizzativi, di gestione e di risultato) in

26 “ESG on the Rise: Making an Impact in M&A”, a cura di MergerMarket, disponibile online al seguente link: https://www.mergermarket.com/assets/lpreo%20Q1%202019%20Newsletter_AW_FinalLR.pdf

riferimento alle tematiche ESG, ovvero può consistere nella realizzazione di audit mirati che indaghino le evidenze oggettive e documentate della compliance ESG di determinate funzioni aziendali o aree di lavoro (es. policy interne, procedure di governance e di rendicontazione).



Al fine di creare dei veri e propri parametri per classificare un investimento sostenibile, diverse agenzie di rating indipendenti hanno sviluppato a loro volta standard di valutazione dell'impatto in chiave "sostenibile" degli investimenti e si offrono di analizzare le potenziali criticità delle aziende sotto tali profili, rilasciando attestati e/o certificazioni di due diligence. Tali modalità di analisi sono tuttora caratterizzate da metodologie e peculiarità proprie (es: Osservatorio Finanza Etica; Ethical Investors; Vigeo; SAM; Standard Ethics) che rendono incerto per gli operatori avere un quadro di riferimento preciso.

Le principali difficoltà riscontrate dagli operatori nell'affrontare una green due diligence o, più ampiamente, una ESG due diligence, attengono ai criteri di comparazione e valutazione dei profili ESG.

Un primo, cruciale traguardo nella classificazione degli investimenti sostenibili è costituito dal **Regolamento (UE) 2020/852**, adottato il 18 giugno 2020 e frutto del lavoro del Technical Expert Group (TEG), che sancisce una vera e propria **"Tassonomia" degli investimenti sostenibili**.

Tale Regolamento rappresenta la nascita del **primo sistema al mondo di classificazione delle attività economiche sostenibili**, capace di creare un linguaggio comune che gli investitori potranno usare ovunque quando investono in progetti e attività economiche che hanno significative ricadute positive sul clima e sull'ambiente.



In particolare, stando all'articolo 9 del Regolamento sulla Tassonomia UE, sono considerati **"sostenibili"** i seguenti obiettivi:

- la mitigazione dei **cambiamenti climatici**;
- l'adattamento ai cambiamenti climatici;
- l'**uso sostenibile e la protezione delle acque** e delle risorse marine;
- la transizione verso un'**economia circolare**;
- la prevenzione e la **riduzione dell'inquinamento**;
- la protezione e il **ripristino della biodiversità** e degli ecosistemi.

In tale contesto, il legislatore ha poi specificato in via sistematica quali sono le "attività economiche" che danno un contributo sostanziale al raggiungimento di tali obiettivi. Con particolare riferimento al contrasto ai cambiamenti climatici, si distingue tra attività economiche che apportano un contributo alla "mitigazione" dei cambiamenti climatici, quelle che apportano un contributo all' "adattamento ai cambiamenti climatici" e quelle che, invece, creano un danno significativo agli obiettivi ambientali.



Il Regolamento sulla Tassonomia sarà integrato da una serie di atti delegati che la Commissione europea dovrà **contenenti specifici criteri di vaglio tecnico**. Tale Regolamento, peraltro, apporta delle modifiche al Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nei servizi finanziari, di cui si parlerà nel prossimo capitolo.

Allo scopo, dunque, di implementare e arricchire il panorama della finanza sostenibile, dal 1° ottobre 2020 il TEG è stato sostituito dalla **International Platform on Sustainable Finance (IPSF)**, formata da un team tecnico internazionale e che ha il compito di **coadiuvare la Commissione europea sulla scelta dei criteri tecnici di screening per la tassonomia**, favorendo inoltre l'inclusione di più ampi obiettivi di sostenibilità, che ricomprendano anche l'elemento "social", dimensione al momento trascurata dalla UE a favore di quella strettamente ambientale.

Molte iniziative sono state intraprese anche da parte di player importanti del mercato, come i fondi di investimento indipendenti. Ad esempio, nel Luglio 2020 Blackrock Investment Management, già selezionato dalla direzione dei servizi finanziari della Commissione europea per supervisionare lo studio europeo sullo sviluppo di "strumenti e meccanismi" per integrare i fattori ESG nel settore bancario e nel quadro prudenziale dell'Unione Europea, ha rilasciato un report in cui individuava 244 aziende "che stanno compiendo progressi insufficienti nell'integrare il rischio climatico nei rispettivi business model e informative".²⁷

27 Fonte: BlackRock Investment Stewardship, consultabile al link:

<https://www.blackrock.com/corporate/about-us/investment-stewardship#engagement-priorities>

4. La rendicontazione delle informazioni non finanziarie e i bilanci di sostenibilità

4.1. Standard di rendicontazione e disciplina comunitaria

È noto che le imprese possono beneficiare di una maggiore competitività sul mercato grazie ai vantaggi derivanti da una condotta che tiene conto dei temi sociali ed ambientali. Si tratta, ad esempio, della migliore capacità di finanziamento e di accesso agli investimenti, i risparmi sui costi, il rapporto con i consumatori e la migliore gestione del capitale umano dell'azienda. Tuttavia, per poter sfruttare pienamente tutti questi vantaggi è altresì necessario adottare **politiche di rendicontazione non finanziaria** efficaci che siano in grado di rappresentare, in maniera dettagliata e trasparente, **l'impatto che l'attività d'impresa ha sulla comunità e sull'ambiente**.

La crescente attenzione per i fattori ESG ha portato numerose imprese a superare, volontariamente o per obbligo di legge, le tradizionali modalità di comunicazione delle proprie performance al mercato e a tutti gli stakeholder. Le **informazioni reddituali, patrimoniali e finanziarie** contenute nel bilancio d'esercizio sono sempre più spesso **accompagnate da una informativa a carattere non finanziario**, incentrata su temi di interesse della collettività (la cd. dichiarazione non finanziaria o non-financial reporting).

Nella comunità internazionale sono state sviluppate **specifiche linee guida per la redazione di report e documenti ai fini della rendicontazione non finanziaria**, che si focalizzano esclusivamente sul tema della comunicazione agli stakeholder dell'impatto generato dalle politiche aziendali adottate. Si tratta ad esempio degli Standard elaborati dal Global Reporting Initiative (**GRI**) e dell'Integrated Reporting Framework pubblicato dall'International Integrated Reporting Council (**IIRC**).

A livello comunitario, il Consiglio europeo ha adottato la Direttiva n. 95/2014 (anche nota come "**Direttiva NFR**") in materia di **comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità**. La Direttiva NFR si è posta l'obiettivo di armonizzare le modalità di comunicazione delle informazioni non finanziarie da parte delle imprese, garantendo un facile accesso alle stesse da parte dei consumatori finali e un adeguato livello di comparabilità.

La Direttiva NFR, in particolare, ha introdotto **obblighi di disclosure** delle informazioni non finanziarie in capo a **determinate categorie di imprese ed enti istituzionali**. Ciascuno Stato Membro dell'Unione Europea ha dovuto recepire la Direttiva NFR nel proprio ordinamento entro il 31 dicembre 2016: a tal fine,

in Italia è stato emanato il d.lgs. n. 254/2016 che ha anche stabilito le modalità con cui le imprese possono adempiere a tali obblighi.

Più in generale, va detto che l'informativa non finanziaria sta entrando a far parte della gestione quotidiana delle aziende e si caratterizza a seconda del settore preso in considerazione, della dimensione dell'azienda, ma anche a seconda del "rischio" comunicato.

Per esempio, il più specifico **settore dei servizi finanziari** è stato interessato da una pregnante normativa in materia di "**informazioni sulla sostenibilità**", a partire dal Regolamento (UE) 2088/2019, come recentemente modificato, e i successivi atti implementativi. Sotto il profilo dei rischi presi in considerazione, basti pensare che il **Financial Stability Board** della Commissione europea ha istituito una vera e propria task force sul **Climate-related Financial Disclosures (TCFD)** per rafforzare la reportistica legata alle **informazioni finanziarie connesse al clima**.

4.2. GRI e bilanci di sostenibilità

La *Global Reporting Initiative (GRI)*²⁸ è un ente senza scopo di lucro fondato a Boston nel 1997 per rispondere alla richiesta di maggiore corporate transparency a seguito del noto disastro ambientale causato dalla fuoriuscita di petrolio della Exxon Valdez²⁹. L'obiettivo del GRI è quello di creare, attraverso la diffusione delle linee guida per il Sustainability reporting, un **linguaggio comune** per tutte le organizzazioni, sia pubbliche che private, di piccole o grandi dimensioni, per poter comunicare in modo credibile e trasparente l'impatto che la propria attività produce in termini di sostenibilità.

Gli Standard elaborati dal GRI descrivono i criteri per la redazione del **Bilancio di Sostenibilità**, un documento finalizzato alla comunicazione degli obiettivi stabiliti e dei risultati ottenuti da imprese ed enti rispetto agli ambiti ESG, ma che include anche la dimensione economica delle organizzazioni che provvedono alla sua predisposizione. Il Bilancio di Sostenibilità è redatto con cadenza annuale ed è **indirizzato, in generale, alla totalità degli stakeholder**.

Il Bilancio di Sostenibilità deve porre in evidenza i principali aspetti ambientali, sociali ed economici che caratterizzano la realtà aziendale. In particolare, gli elementi alla base del **processo di rendicontazione** proposto dagli Standard del GRI sono:

- **l'analisi di materialità**, che prevede l'identificazione e la rendicontazione degli aspetti che hanno un impatto rilevante per l'organizzazione e per gli stakeholder;
- la **definizione degli indicatori** da elaborare nel report a seguito dell'analisi di materialità, sulla

²⁸ La Global Reporting Initiative (GRI) è l'organizzazione internazionale indipendente - con sede ad Amsterdam e uffici regionali in tutto il mondo - che aiuta le aziende, i governi e le altre organizzazioni a comprendere e comunicare il loro impatto sulla sostenibilità.


²⁹ Il disastro petrolifero della Exxon Valdez è avvenuto nello stretto di Prince William, in Alaska, il 24 marzo 1989, quando la Exxon Valdez, una nave petroliera di proprietà della Exxon Shipping Company, si incagliò nella "Blight Reef" mentre era diretta a Long Beach, California. Nei giorni successivi si riversarono nell'oceano circa 38,8 milioni di tonnellate di petrolio greggio. È ampiamente considerata la fuoriuscita di petrolio più grave della storia in termini di impatto ambientale.

base del set di indicatori proposto dal GRI, come ad esempio il rapporto tra energia consumata e fatturato, oppure, in tema di impatto ambientale, la percentuale di rifiuti destinati ad essere riciclati in rapporto al totale dei rifiuti prodotti;

- la **raccolta dei dati e l'elaborazione del report**, privilegiando modalità di rendicontazione fruibili alla generalità dei portatori di interesse.

L'**analisi di materialità**, in particolare, è un elemento centrale nel processo di rendicontazione delle informazioni non finanziarie sviluppato dal GRI. La “materialità” è il principio che permette di determinare quali tematiche siano sufficientemente rilevanti da renderne imprescindibile la rendicontazione. La valutazione della materialità deve abbracciare **due dimensioni**: (i) la rilevanza degli impatti economici, ambientali e sociali per l'organizzazione e (ii) l'influenza che tali impatti hanno sulle valutazioni e sulle decisioni degli stakeholder.

I risultati dell'analisi di materialità possono essere rappresentati nella c.d. “**matrice di materialità**” (figura a lato), in cui ciascun punto rappresenta una specifica tematica, quali ad esempio la salute e la sicurezza dei dipendenti, la tutela dell'ambiente, l'inclusione e la diversità oppure la lotta alla corruzione e così via, ed il suo posizionamento nel grafico rappresenta la rilevanza che tale tematica ha sia dal punto di vista dell'organizzazione che della generalità degli stakeholder.



Fonte ©2020 Global Reporting Initiative. Global Reporting Initiative (GRI) is the independent international organization – headquartered in Amsterdam with regional offices around the world – that helps businesses, governments and other organizations understand and communicate their sustainability impacts


Per la redazione di un Bilancio di Sostenibilità in conformità agli Standard GRI è possibile scegliere tra due opzioni: **Core e Comprehensive**³⁰. L'opzione “Core” indica che un report contiene le **informazioni minime** necessarie a descrivere la natura dell'organizzazione, i suoi temi materiali e i relativi impatti, e come questi vengono gestiti. Al contrario, l'opzione “Comprehensive” include **informazioni aggiuntive** sulla strategia, l'etica, l'integrità e la governance dell'organizzazione; inoltre, è necessario rendicontare in maniera più dettagliata l'impatto dell'attività svolta, includendo tutte le informazioni relative a ciascuna specifica tematica individuata tramite l'analisi di materialità.

Gli Standard GRI sono suddivisi in due categorie: universali e specifici. Gli **Standard universali** contengono, in generale, i principi di rendicontazione in termini di contenuti e di qualità del reporting, le modalità

³⁰ Sul punto, si precisa che a tali due opzioni si aggiunge l'opzione “Referenced”, di cui si dirà più avanti, che non certifica tuttavia la conformità del documento agli Standard GRI e che risulta essere adottata principalmente dai soggetti che intendono rendicontare esclusivamente alcune specifiche tematiche.

di presentazione delle informazioni di contesto dell'organizzazione (GRI 101-102), quali ad esempio il profilo generale, le strategie e l'etica aziendale, e, infine, i requisiti di rendicontazione relativi alle modalità utilizzate da un'organizzazione per gestire un tema materiale (GRI 103).

A seguito dell'analisi di materialità vengono selezionati gli **Standard specifici**, che sono distinti, in base all'ambito di applicazione, in economici (GRI 200), ambientali (GRI 300) o sociali (GRI 400). Questi Standard sono suddivisi in moduli che riguardano temi specifici: si tratta, ad esempio, di lotta alla corruzione (GRI 205) nella categoria di Standard economici, di materiali utilizzati ed energia consumata (GRI 302) tra gli Standard ambientali, oppure di lavoro ed occupazione (GRI 401) in ambito sociale. Gli Standard specifici contengono, in generale: (i) **requisiti** di rendicontazione, la cui implementazione è obbligatoria; (ii) **raccomandazioni**, che possono invece essere adottate volontariamente; (iii) **linee guida**, che permettono di contestualizzare i requisiti e di comprendere meglio quale condotta adottare.



Fonte ©2020 Global Reporting Initiative.

Global Reporting Initiative (GRI) is the independent international organization – headquartered in Amsterdam with regional offices around the world – that helps businesses, governments and other organizations understand and communicate their sustainability impacts

Questo **approccio “modulare”** permette alle organizzazioni di scegliere se redigere un Bilancio di Sostenibilità adottando tutti gli Standard universali e, eventualmente, gli Standard specifici identificati in base all'analisi di materialità (opzioni “Core” e “Comprehensive”), oppure se adottare soltanto alcuni Standard specifici per rendicontare una determinata tematica, in base alle proprie esigenze di comunicazione (opzione “Referenced”).

In merito all'opzione **“Referenced”** i GRI Standard precisano che tale approccio può essere adottato dai soggetti che intendono rendicontare impatti economici, ambientali e/o sociali specifici, ma che non mirano ad adottare i GRI Standard per fornire un quadro completo ed esaustivo delle proprie tematiche materiali e dei relativi impatti. Sul punto, il GRI 101 specifica che per poter dichiarare che un Bilancio di Sostenibilità è stato predisposto in conformità ai GRI Standards, l'organizzazione deve soddisfare tutti i criteri previsti per la relativa opzione, Core o Comprehensive: tale possibilità non è prevista per chi adotta l'opzione “Referenced”.

Al fine di fornire degli esempi concreti di applicazione dei GRI Standard, nella tabella che segue sono indicate alcune delle informazioni da includere nel Bilancio di Sostenibilità, in applicazione degli Standard specifici di cui ai GRI 200, GRI 300 e GRI 400:




Ambito	Esempi di applicazione degli Standard GRI
Economico (GRI 200)	Presenza sul mercato (GRI 202-1): indicazione del rapporto tra il salario medio dei nuovi assunti ed il salario minimo locale, suddiviso per genere e per area geografica.
	Pratiche di approvvigionamento (GRI 204-1): descrizione delle modalità di approvvigionamento dei beni destinati al processo produttivo, con indicazione della percentuale di spesa destinata a fornitori locali.
Ambientale (GRI 300)	Consumo di energia (GRI 302-1): descrizione del proprio consumo energetico indicando in maniera dettagliata l'energia consumata derivante da fonti rinnovabili, in percentuale sul totale, e utilizzando indicatori sintetici quali l'intensità energetica annua (i.e. il rapporto tra consumo energetico e fatturato).
	Rifiuti prodotti (GRI 306-2): indicazione dei rifiuti prodotti suddivisi per tipologia, ad esempio in pericolosi e non pericolosi, e per modalità di smaltimento, ad esempio se destinati ad essere riciclati o meno.
Sociale (GRI 400)	Occupazione (GRI 401-1): indicazione del numero totale dei dipendenti e del tasso di assunzioni/turnover durante il periodo di riferimento per fascia d'età, genere e area di provenienza.
	Diversità e pari opportunità (GRI 405-1): indicazione, in percentuale, degli individui appartenenti agli organi di governance dell'organizzazione divisi per genere, fascia d'età e altri indicatori di diversità.

Infine, è opportuno sottolineare come gli Standard elaborati dal GRI rappresentino un efficace strumento di **comunicazione esterna** così come uno strumento utile a **fini interni** all'organizzazione, in particolare per la gestione dell'attività d'impresa, per il miglioramento dei processi decisionali e per la definizione di strategie di medio e lungo termine.

4.3. Integrated reporting

L'approccio adottato dall'International Integrated Reporting Council (**IIRC**), così come rappresentato nell'IR Framework, si differenzia da quello del GRI poiché mira a sviluppare e a diffondere tra le organizzazioni il c.d. "Integrated reporting", inteso come **processo di rendicontazione integrata**. Tale meccanismo si basa sul concetto di "Integrated thinking", o pensiero integrato, che consiste nella attenta analisi da parte di un'organizzazione delle relazioni tra le sue varie unità operative e funzionali e le risorse (naturali, sociali e relazionali, umane, intellettuali e finanziarie) che l'organizzazione utilizza o influenza, **nell'ottica di sviluppo di un processo decisionale integrato** che tenga in considerazione tutte le azioni atte a creare valore nel breve, medio e lungo termine.

L'obiettivo dell'IIRC, come emerge dall'IR Framework, è quello di **includere gli SDGs nella strategia, nel processo decisionale e nel reporting dell'organizzazione**, sviluppando un pensiero integrato che riconosca i rischi e le opportunità derivanti dall'inclusione delle tematiche connesse allo sviluppo sostenibile nei processi decisionali aziendali. Secondo l'IIRC è possibile allineare il processo di creazione del valore con gli obiettivi di sviluppo sostenibile, come mostra la figura seguente:



L'Integrated reporting prevede lo svolgimento di una analisi di materialità - come previsto dagli Standard GRI in tema di Sustainability Reporting - che permetta di selezionare ed elaborare le tematiche più rilevanti per l'organizzazione ed i suoi stakeholder. Il processo di Integrated reporting prevede anche una fase di rendicontazione rappresentata dalla redazione dell'Integrated Report, o **Rapporto Integrato**, un documento sintetico redatto con cadenza annuale generalmente destinato a **investitori e finanziatori**, che si focalizza sul **processo di creazione del valore** dell'ente o organizzazione analizzandone strategia, governance, performance e prospettive future.

Il Rapporto Integrato illustra come la strategia, le performance e gli obiettivi di un'organizzazione consentono di creare valore nel breve, medio e lungo periodo. In particolare, il Rapporto Integrato mostra il legame tra gli aspetti economico finanziari ed il contesto sociale, ambientale ed economico in cui l'organizzazione opera, permettendo di ottenere una **completa rappresentazione** delle **performance aziendali**, delle **strategie implementate** e della **capacità di creazione di valore**.

L'IR Framework descrive i **principi di redazione** del Rapporto Integrato, che indicano in generale le modalità di presentazione delle informazioni, ed i **contenuti** che tale documento deve includere. In merito a questi ultimi, il Framework specifica che il contenuto di un Bilancio Integrato dipende, in ogni caso, dalle **caratteristiche specifiche** dell'organizzazione e che non può essere introdotto uno schema rigido di presentazione delle informazioni. I principi di redazione ed i contenuti del Bilancio Integrato descritti nell'IR Framework sono sinteticamente richiamati nella tabella che segue:



Principi di redazione

1. focus strategico e orientamento al futuro
2. connettività delle informazioni
3. relazioni con gli stakeholder
4. materialità
5. sinteticità
6. attendibilità
7. completezza
8. coerenza e comparabilità

Informazioni da includere nel report

- I. presentazione generale dell'organizzazione
- II. governance e modello di business
- III. rischi e opportunità
- IV. strategia e allocazione delle risorse
- V. performance e prospettive
- VI. descrizione dei processi di formazione del report

La principale innovazione del progetto dell'IIRC consiste **nell'obiettivo di standardizzazione di un processo**, piuttosto che di un documento, nell'ottica di permettere una più agevole adesione da parte della generalità delle imprese agli standard elaborati. Infatti, le imprese e soprattutto le PMI, operano in contesti dimensionali, territoriali, sociali e culturali differenti, e la redazione di documenti informativi complessi, in base ad avanzati standard internazionali, può comportare oneri eccessivi per le organizzazioni di dimensioni più ridotte.

L'Integrated reporting promosso dall'IIRC è strettamente legato al Sustainability reporting sviluppato dal GRI, considerando che quest'ultimo è uno dei principali enti che ha promosso la creazione dell'IIRC

stesso. Inoltre, il GRI ha costituito un **forum denominato “Leadership Group on Integrated Reporting”** con l’obiettivo di coinvolgere le organizzazioni e le istituzioni interessate al fine di sviluppare più avanzate forme di rendicontazione non finanziaria e per il coordinamento tra i due strumenti di rendicontazione (i.e. GRI Standard e IIRC Framework). Il GRI ritiene che **l’esperienza nel reporting di sostenibilità** sia un prerequisito necessario per una buona rendicontazione integrata e per **l’inclusione degli SDGs nel processo di creazione del valore**. Inoltre, la predisposizione di un Rapporto Integrato, in quanto documento sintetico destinato in primo luogo agli investitori, non può sostituire la più approfondita analisi prevista dagli Standard GRI ai fini della redazione del Bilancio di Sostenibilità. Le organizzazioni dovrebbero pertanto considerare Integrated reporting e Sustainability reporting non come scelte alternative ma come **strumenti di rendicontazione complementari fra loro**.

4.4. Obblighi di rendicontazione non finanziaria e Informativa sui rischi di sostenibilità

Il d.lgs. n. 254/2016 ha recepito la Direttiva 95/2014/UE in materia di informazioni non finanziarie e sulla diversità³¹, introducendo, per gli **enti di interesse pubblico** di grandi dimensioni, l’obbligo di redigere e pubblicare annualmente una dichiarazione contenente informazioni a carattere non finanziario. I soggetti obbligati sono, in particolare, le società quotate, le banche e le imprese di assicurazione che superano determinate soglie dimensionali.

Gli amministratori sono i soggetti responsabili della redazione e della pubblicazione, presso il Registro delle imprese, della dichiarazione non finanziaria (“**DNF**”). La DNF può essere inclusa nella **relazione sulla gestione** oppure può costituire un documento separato. In ogni caso essa deve essere sottoposta al vaglio sia dell’organo di controllo interno che del revisore legale esterno. Inoltre, la DNF può essere **individuale**, se riferita a una singola società, o **consolidata**, in presenza di gruppi che redigono il bilancio consolidato.

La dichiarazione non finanziaria deve contenere **informazioni** riguardanti i seguenti ambiti:

- ambiente;
- comunità di riferimento;
- dipendenti;
- rispetto dei diritti umani;
- lotta alla corruzione attiva e passiva.

Rispetto a tali ambiti devono essere esplicitate le **strategie generali** dell’azienda, descrivendone il **modello aziendale**, le **politiche** praticate ed i **risultati** conseguiti, nonché i principali **rischi** connessi. In base al

³¹ In particolare, in tema di diversità la direttiva NFR richiama le informazioni riguardanti la composizione degli organi di amministrazione, gestione e sorveglianza in riferimento ad aspetti quali, ad esempio, l’età, il sesso o il percorso formativo e professionale.

principio c.d. “**comply or explain**”, le imprese possono decidere di non fornire determinate informazioni in merito ad uno o più ambiti indicati dal legislatore, purché descrivano in maniera **chiara e articolata le motivazioni di tale scelta**. La disciplina di cui al d.lgs. 254/2016 non introduce una struttura predeterminata ma soltanto dei **contenuti minimi** che la DFN deve presentare.

Sul punto, il d.lgs. 254/2016 prevede la possibilità di scegliere tra due diverse alternative per la redazione della DNF, ai fini dell’adempimento degli obblighi di disclosure da esso introdotti. In primo luogo, è possibile optare per l’adozione degli **standard e delle linee guida emanati dai principali organismi, internazionali o nazionali**, di natura pubblica o privata (i.e. GRI Standards; IR Framework ecc.). In alternativa, è possibile adottare una c.d. “**metodologia autonoma di rendicontazione**”, vale a dire una combinazione di più standard di rendicontazione che comprenda anche gli “ulteriori principi, criteri ed indicatori di prestazione, autonomamente individuati ed integrativi rispetto a quelli previsti dagli standard di rendicontazione adottati”. In quest’ultimo caso, tuttavia, sarà opportuno includere una **descrizione chiara e articolata della metodologia di rendicontazione adottata** nonché le motivazioni che hanno portato alla scelta di tale metodologia.

Da una ricerca sull’applicazione del d.lgs. 254/2016 condotta da **KPMG** in collaborazione con **Nedcommunity** su un campione di 200 società ed enti che hanno provveduto alla pubblicazione della DNF nel corso del 2020³² è emerso che:

- i GRI Standard rappresentano il framework di rendicontazione non finanziaria maggiormente utilizzato dal campione di soggetti analizzati: la ricerca mostra che 86 DNF sono anche Bilanci di Sostenibilità conformi agli Standard GRI, mentre soltanto 12 DNF sono anche Rapporti Integrati redatti in base al Framework dell’IIRC;
- dei soggetti che hanno aderito agli Standard GRI il 73% ha scelto l’opzione “Core”, il 24% l’opzione “Referenced” e il 3% l’opzione “Comprehensive” (v. § 5.2);
- circa l’80% del campione ha predisposto una relazione distinta dalla relazione sulla gestione, mentre il restante 20% ha incluso la DNF in una specifica sezione della relazione sulla gestione.

Nel giugno 2020 si è conclusa una **consultazione pubblica** promossa dalla Commissione europea in tema di non-financial information, finalizzata a coinvolgere gli stakeholder interessati, le organizzazioni che provvedono alla redazione della DNF nonché gli utilizzatori finali (investitori, intermediari finanziari ecc.) nell’ottica di una revisione della disciplina.

Uno dei temi emersi dalla consultazione è quello dell’estensione della disciplina a tutte le società quotate, indipendentemente dalle dimensioni. In particolare, è stata discussa la potenziale estensione degli obblighi di disclosure delle informazioni non finanziarie alle **PMI con azioni quotate** su mercati regolamentati, mediante l’introduzione di forme di reporting semplificate, proporzionate alle caratteristiche e alle dimensioni dell’organizzazione. Così facendo sarebbe possibile includere le PMI nel “circuito virtuoso” della rendicontazione non finanziaria **evitando di introdurre obblighi di reporting che possono tradursi in costi eccessivi** per le imprese interessate.

32 Informativa extra finanziaria (ESG): Survey sul terzo anno di applicazione del d.lgs. 254/2016, ottobre 2020.



In tema di obblighi di disclosure è opportuno richiamare anche il **Regolamento (UE) 2019/2088** ed il **Regolamento (UE) 2019/2089**, entrambi pubblicati in Gazzetta europea il 9 dicembre 2019, finalizzati all'attuazione della strategia in tema di finanza sostenibile così come elaborata dalla Commissione europea nel 2018 con il "Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile". I Regolamenti introducono disposizioni specifiche per il **settore finanziario europeo** per il raggiungimento di un'economia più sostenibile, attraverso l'integrazione dei fattori ESG nei **processi di investimento e di consulenza**.

In particolare, il Regolamento (UE) 2019/2088 riguarda l'**informativa sulla sostenibilità** nel settore dei servizi finanziari e le disposizioni previste saranno applicabili a partire dal 10 marzo 2021. In generale, il Regolamento prevede che i **partecipanti ai mercati finanziari nonché i consulenti finanziari saranno tenuti a pubblicare sui propri website informazioni riguardanti le azioni intraprese in relazione all'integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali** relativi agli investimenti. L'obiettivo è la standardizzazione delle informazioni rese nei confronti degli investitori finali con riferimento ai rischi di sostenibilità e alla promozione dei fattori ESG nell'ambito dell'attività di investimento.

Il Regolamento (UE) 2019/2089 del Parlamento europeo e del Consiglio modifica il Regolamento (UE) 2016/1011 sugli indici di riferimento o 'benchmark'³³ (di seguito "il regolamento sugli indici di riferimento" o "Benchmark Regulation") connessi agli strumenti finanziari, ai contratti finanziari o ai fondi di investimento nell'Unione europea, ed è teso ad assicurarne accuratezza e integrità per la determinazione del valore di rimborso e del rendimento degli stessi. Tale Regolamento ha, da un lato, introdotto una **nuova categoria di indici di riferimento**, i cosiddetti indici di riferimento UE **per il clima** (ossia gli indici di riferimento UE di transizione climatica e gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi) che gli amministratori di indici di riferimento (ossia coloro che hanno "il controllo della fornitura di un indice di riferimento") dovranno prendere in considerazione, e, dall'altro, previsto le **comunicazioni relative alla sostenibilità per tutti gli indici di riferimento**.

” La comprensione delle implicazioni finanziarie associate al cambiamento climatico consentirà di canalizzare gli investimenti verso soluzioni, opportunità e modelli di business sostenibili e resilienti

33 L'indice di riferimento è il parametro "con cui è determinato l'importo da corrispondere per uno strumento finanziario o per un contratto finanziario, o il valore di uno strumento finanziario, oppure un indice usato per misurare la performance di un fondo di investimento allo scopo di monitorare il rendimento di tale indice ovvero (...) l'allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla performance"(Art.3, paragrafo 1, punto 3 del Regolamento).



Ancora più recente è l'adozione, nel luglio 2020, da parte della Commissione UE, di tre regolamenti delegati relativi ai requisiti di rendicontazione dei **benchmark climatici** e ai **fattori ESG, nel contesto del regolamento sugli indici di riferimento**, ovvero:

- il Regolamento delegato C(2020) 4744 final, il quale ha stabilito la spiegazione che deve essere inclusa nella dichiarazione sull'indice di riferimento del modo in cui i fattori ambientali, sociali e di governance (fattori ESG) si riflettono in ciascun indice di riferimento o, se del caso, in ciascuna famiglia di indici di riferimento forniti e pubblicati ("Benchmark Statement Regulation");
- il Regolamento delegato C(2020) 4748 final che indica il contenuto minimo che deve avere la dichiarazione sulle modalità in cui i fattori ESG sono rilesi negli indici di riferimento ("Methodology Regulation");
- il Regolamento delegato C(2020) 4757 final che stabilisce degli standard minimi per gli indici di riferimento legati alla transizione climatica e i benchmark connessi all'Accordo di Parigi sul Clima ("Climate Transition Benchmarks and EU Parisaligned Benchmarks Regulation*").

.....

*Reperibile qui: https://assets.bbhub.io/company/sites/60/2020/09/2020-TCFD_Status-Report.pdf

L'introduzione di obblighi di disclosure in materia di rendicontazione delle informazioni non finanziarie, oltre a migliorare la qualità della comunicazione dei soggetti direttamente interessati dalla normativa, può creare un **circolo virtuoso** spingendo imprese e altre organizzazioni ad **adottare volontariamente nuove e più trasparenti forme di comunicazione** al mercato. L'impegno delle imprese ad una maggiore responsabilità e trasparenza è fondamentale, anche alla luce delle principali minacce ambientali ed economiche attuali, su tutte il cambiamento climatico. Una migliore informativa può permettere alle imprese di **incorporare i rischi e le opportunità legate al clima** nei loro processi di gestione del rischio e di pianificazione strategica. In tal modo, la comprensione da parte delle aziende e degli investitori delle implicazioni finanziarie associate al cambiamento climatico crescerà, consentendo ai mercati di canalizzare gli investimenti verso **soluzioni, opportunità e modelli di business sostenibili e resilienti**³⁴.

.....

34 Su questo, si vedano le raccomandazioni della Task Force del Financial Stability Board pubblicate nel 2017, le quali sono strutturate intorno a quattro aree tematiche che rappresentano gli elementi fondamentali del modo in cui le organizzazioni operano: governance, strategia, gestione del rischio e obiettivi.

4.5. Il bilancio sociale nel terzo settore

Il **Bilancio Sociale** è uno strumento di comunicazione integrata e di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte dagli enti e dalle organizzazioni. Con l'attuazione della Riforma del Terzo Settore e, in particolare, in base all'art. 14 del d.lgs. n. 117/2017 ("**Codice del Terzo Settore**" o "**CTS**"), gli **Enti del Terzo Settore ("ETS")** che presentino ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, superiori ad 1 milione di euro dovranno redigere e depositare il Bilancio Sociale presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nonché provvedere alla sua pubblicazione nel proprio sito internet.

Il Bilancio Sociale deve essere redatto secondo i principi generali di cui al **decreto 4 luglio 2019**, che entrerà in vigore, per la maggior parte degli enti interessati dalla disciplina³⁵, a partire dalla redazione dei bilanci relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. Il Bilancio Sociale non deve essere confuso con la **relazione di missione**, vale a dire il documento che insieme allo stato patrimoniale e al rendiconto finanziario forma il bilancio di esercizio degli ETS e che, in base a quanto disposto dall'art. 13 del CTS, illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Gli ETS esclusi dal campo di applicazione dell'art. 14 del CTS possono pubblicare **volontariamente** il Bilancio Sociale al fine di **rendere visibili i risultati raggiunti nel corso del tempo ed aumentare il numero di terzi potenzialmente interessati ad associarsi o a fornire un sostegno finanziario**. In tal caso, il documento non dovrà necessariamente essere predisposto in conformità alle disposizioni di cui al decreto 4 luglio 2019 ed a quanto previsto dal CTS, pur essendo preferibile l'adozione di tali criteri. Infatti, solo i **documenti conformi** ai principi di cui al decreto 4 luglio 2019 potranno indicare che il Bilancio Sociale è stato "predisposto ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 117/2017".

Il decreto 4 luglio 2019 prevede una serie di **principi generali** di redazione e una serie di **contenuti minimi** che il documento dovrà includere, ai fini della sua conformità all'art. 14 del CTS. I principi generali che gli operatori devono rispettare nella redazione del Bilancio Sociale sono:

- **rilevanza e completezza** delle informazioni ai fini della valutazione da parte degli stakeholder;
- **trasparenza e neutralità**, tramite l'esplicitazione dei criteri utilizzati per rilevare e classificare le informazioni in modo imparziale;
- **comparabilità** dei dati, sia in una dimensione temporale, rispetto ai medesimi dati di esercizi passati, che in una dimensione spaziale, confrontando il dato con quello di altri territori/enti;
- **chiarezza** del linguaggio e dei contenuti;
- **veridicità, verificabilità e attendibilità** delle informazioni, tramite l'esplicitazione delle fonti utilizzate ed evitando di presentare dati incerti come se fossero certi;
- **autonomia e indipendenza** dei soggetti tenuti ad esprimere giudizi sul bilancio sociale.

³⁵ Più precisamente, le disposizioni di cui al decreto 4 luglio 2019 saranno applicabili a partire dalla redazione del Bilancio Sociale relativo al primo esercizio successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del decreto stesso in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 9 agosto 2019.

I **contenuti minimi** del Bilancio Sociale indicati dal decreto 4 luglio 2019 ne definiscono la struttura essenziale. In particolare, il Bilancio Sociale deve descrivere:

- **metodologia e principi di redazione** adottati;
- **informazioni generali** e identificative dell'ente;
- **governance e risorse umane**;
- **attività** esercitate e situazione **economica e finanziaria**;
- **altre informazioni** ritenute rilevanti, come ad esempio i contenziosi, l'impatto ambientale, le informazioni sul rispetto diritti umani e la prevenzione della corruzione;
- attività di **monitoraggio** svolte dall'organo di controllo³⁶.

Con riguardo alla metodologia ed ai principi di redazione adottati, il decreto 4 luglio 2019 precisa che potranno essere elaborati e promossi standard specifici di settore, ad opera delle reti associative di cui all'art. 41 del CTS, quali **linee guida operative** per la predisposizione del Bilancio Sociale. L'ente dovrà dichiarare se è stato adottato uno **standard di rendicontazione sociale** e, in tal caso, dovrà indicare quale sia il livello di conformità con tale standard.

Sul punto, le linee guida per la redazione del Bilancio Sociale più diffuse risultano essere quelle elaborate dal **Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS)** nonché le "Linee guida per la Redazione del Bilancio Sociale delle Organizzazioni Non Profit" pubblicate dall'**Agenzia per le ONLUS**. Queste ultime, in particolare, prendono quale principale riferimento per la definizione della struttura di Bilancio Sociale, le Linee Guida pubblicate dal GRI in tema di Sustainability reporting, apportando alcuni adattamenti legati alle specificità del settore non profit.

Per quanto riguarda la struttura ed i contenuti del Bilancio Sociale, le linee guida elaborate dal GBS prevedono almeno tre distinte sezioni. In primo luogo, deve essere fornita una **descrizione dell'azienda** e del contesto socio-ambientale in cui è inserita, dell'assetto istituzionale, della strategia e dei valori etici di riferimento. Apposita sezione è poi dedicata alla **riclassificazione dei dati contabili** ed al calcolo del c.d. "valore aggiunto"³⁷, che prevede una elaborazione dei dati contenuti nel conto economico civilistico dell'ente o organizzazione al fine di esplicitare le modalità di remunerazione dei vari stakeholder. Infine, il Bilancio Sociale deve includere una **relazione socio-ambientale**, in cui sono fornite sia informazioni di tipo economico-finanziario sia di tipo qualitativo e descrittivo, che espone sinteticamente i risultati degli impegni assunti in relazione a tematiche sociali ed ambientali ed all'impatto sui singoli stakeholder.

In conclusione, si sottolinea come il Bilancio Sociale, indirizzato alla generalità degli stakeholder, sia un documento utilizzato in particolar modo dai potenziali **donatori e finanziatori** dell'ente: a tal fine, il Bilancio Sociale deve permettere di individuare in maniera attendibile e trasparente un **ente meritevole cui devolvere risorse** e deve inoltre permettere di **verificare ex post** in che modo le risorse donate sono state utilizzate e con quale grado di efficienza e coerenza nei confronti delle finalità istituzionali.

36 Il Bilancio Sociale deve essere approvato dall'organo statutariamente competente, dopo essere stato esaminato dall'organo di controllo che lo integra con le informazioni sugli esiti delle attività di monitoraggio e con l'attestazione di conformità all'art. 14 del CTS.

37 Il valore aggiunto è il valore che una organizzazione genera con il concorso dei fattori produttivi e che allo stesso tempo distribuisce ai soggetti cui riconosce la qualità di portatori di interesse, vale a dire gli stakeholder. Come precisato dalle linee guida del GBS, il Valore Aggiunto è una grandezza con una valenza informativa di carattere sociale ed assume diversa rilevanza a seconda che l'azienda produca beni e servizi o sia semplicemente redistributiva di ricchezza, come nel caso di molte realtà non-profit.

5. Climate change litigation e nuove prospettive di contenzioso

5.1. Prospettive di contenzioso in ambito sustainability

Come illustrato nei precedenti paragrafi, la **sostenibilità diventa sempre più un paradigma** a cui le condotte di individui, imprese, organizzazioni, enti ed istituzioni si ispirano. È naturale, dunque, che quanto più i comportamenti e i processi si allontanano o sono **distanti da tali modelli**, tanto più vi è il rischio che, anche dal punto di vista delle regole che la società si dà, essi siano considerati **“fuori norma”**.

L'adesione a valori e criteri di “sostenibilità”, del resto, ha visto un proliferare di **normative specifiche**, che si intrecciano talvolta con le normative di settore già esistenti (ad es., diritto ambientale, diritto dell'energia, diritto societario e corporate governance, modelli organizzativi) e che, però, aggiungono un elemento di peculiarità alle stesse, istituendo nuovi parametri a cui conformarsi.

Parallelamente, quindi, si può immaginare e già in molti casi assistere, a un **crescente fenomeno di contenzioso** legato al mancato rispetto da parte dei vari attori della società civile di questi “nuovi” parametri. Infatti, da un lato, la **mancata compliance da parte di un'impresa ai canoni della sostenibilità** può portare all'attivarsi di procedimenti sanzionatori da parte di diverse autorità, dall'altro occorre accertare la **responsabilità per la mancata attuazione di tali principi** (e, dunque, mettere in discussione il **ruolo della gestione o delle scelte politiche**), talvolta imponendo anche l'adozione di misure volte a “sanare” tali omissioni. Ad esempio, un settore che sarà significativamente colpito dai “paradigmi” della sostenibilità è quello della finanza e dei mercati finanziari, ove le diverse **autorità di vigilanza** “veglieranno” affinché gli operatori di mercato – anche in un'ottica di trasparenza nei confronti degli investitori – siano compliant alle “nuove” regole, in linea con SGDs.

Non solo. Il crescente ventaglio di opportunità legate alla green economy che le Istituzioni stanno mettendo in campo per incentivare la transizione ecologica delle imprese potrebbe del resto prestarsi a **fenomeni di “abuso”** che, naturalmente, possono sfociare in **contestazioni di natura civile, amministrativa e finanche penale**, con un aumento di procedure sanzionatorie e contenziose. Si pensi, a solo titolo di esempio, all'indebita percezione da parte di un'impresa di “finanziamenti pubblici” destinati a progetti sostenibili o, ancora, all'indebito vantaggio fiscale derivante dall'adesione a regimi di favore condizionati all'attuazione di lavori di sostenibilità, poi non attuati.

Nel contesto della sostenibilità, in particolare ambientale, va inoltre monitorato il fenomeno del c.d. greenwashing, ad oggi già sanzionabile secondo la normativa nazionale, ossia il fenomeno secondo cui vengono utilizzate politiche di marketing eco-friendly per ottenere un ritorno, anche e soprattutto

reputazionale, in maniera “ingannevole” e dunque senza una vera attuazione di tali politiche. Va da sé, dunque, che l’adeguamento degli assetti organizzativi delle imprese e degli enti ai nuovi obiettivi di medio e lungo termine dovrà tener conto di tali “nuovi rischi”.

Un **elemento di innovazione** in tema di contenzioso di “sostenibilità” risiede peraltro nel **dare legittimità alla rivendicazione ad un’ampia platea di soggetti**, anche indirettamente colpiti dalla violazione (del diritto o dell’interesse sotteso) in questione. In effetti, come si evidenzierà nei § 6.2 e § 7.3.2, è l’insieme degli **stakeholders** a cui imprese ed istituzioni di tutto il mondo, a volte anche senza confini territoriali di sorta, devono rispondere. Del resto, proprio per l’internazionalità e la trasversalità dei “fenomeni” come quello del cambiamento climatico, le tendenze del contenzioso in tale settore si dimostrano disruptive rispetto al passato.

5.2. Il fenomeno emergente della climate change litigation

Il **cambiamento climatico** rappresenta senz’altro una delle tematiche ambientali che desta più preoccupazione a livello globale, tanto che a questo fenomeno è stato dedicato il tredicesimo dei diciassette obbiettivi di sostenibilità contenuti nell’Agenda 2030.

Il **Parlamento europeo**, attraverso la pubblicazione di “Note Tematiche” in materia di “Lotta al cambiamento climatico”, ha recentemente rilevato come “in assenza di ulteriori politiche di riduzione delle emissioni, durante il secolo in corso, la temperatura globale media possa aumentare fra 1,1 e 6,4°C”, sottolineando altresì come “il rischio di un **cambiamento irreversibile e catastrofico** aumenterebbe in modo rilevante qualora il riscaldamento globale superasse i 2°C – o addirittura 1,5°C – rispetto ai valori preindustriali”³⁸.

Il riscaldamento globale è causa di fenomeni meteorologici estremi (quali inondazioni, siccità, piogge intense e ondate di calore), incendi boschivi, scarsità delle risorse idriche, scomparsa dei ghiacciai e innalzamento del livello del mare, estinzione di fauna e flora, malattie delle piante e parassiti, scarsità di alimenti e acqua potabile, e migrazione di persone in fuga da tali pericoli. Tutti **fenomeni potenzialmente lesivi di diritti umani** internazionalmente riconosciuti e costituzionalmente tutelati da numerosi ordinamenti nazionali e sovranazionali.

Rappresentando una concreta minaccia per diritti fondamentali come quello alla **vita** o alla **salute** delle persone, l’emergenza globale del cambiamento climatico sta entrando sempre più spesso nelle aule di giustizia, dove è conosciuta con il nome di “climate change litigation”.

La **climate change litigation** è un fenomeno ormai consolidato negli Stati Uniti, e che negli ultimi anni sta prendendo piede anche nel resto del mondo. Per avere un’idea sulla sua effettiva portata, è possibile consultare i [Climate Change Litigation Databases](#), presenti nel sito curato dal Sabin Center for Climate Change Law della Columbia Law school (Columbia University, New York)³⁹, che raccoglie i dati relativi ai climate cases su scala internazionale. I cases sono suddivisi principalmente tra quelli instaurati negli **Stati Uniti (più di 1.200** quelli dichiarati dal sito) e quelli relativi al **resto del mondo (quasi 400)**.

38 <https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/72/lotta-contro-il-cambiamento-climatico>

39 <http://climatecasechart.com/>

Va precisato che quello della climate change litigation non rappresenta un fenomeno particolarmente recente: i dati più antichi raccolti nei Climate Litigation Databases risalgono alla seconda metà degli anni '80 e riguardano esclusivamente gli Stati Uniti. Soltanto negli ultimi anni, tuttavia, si registra una **crescita esponenziale dei contenziosi “climatici” instaurati in tutto il mondo**: se i casi annuali elencati nei primi anni successivi al 2000 non superano la decina, dal 2015 in poi si passa alle centinaia.

La maggior parte delle liti sul cambiamento climatico riguarda due macro-tipologie di contenzioso:

- le **azioni intraprese nei confronti degli Stati**, accusati di non aver adottato misure idonee a ridurre o contenere i livelli di inquinamento nazionale;
- le **azioni in materia di responsabilità extracontrattuale delle imprese**, accusate di aver contribuito con le loro condotte al surriscaldamento globale.

5.3. Il contenzioso climatico contro gli Stati. Alcuni casi di riferimento

Intentando azioni giudiziarie avverso gli Stati, privati cittadini, organizzazioni e associazioni agiscono nei confronti delle istituzioni pubbliche, accusandole della mancata adozione o del mancato rispetto di norme e obblighi nazionali o sovranazionali posti a tutela dell'ambiente e delle persone, atti a prevenire il fenomeno del global warming.

L'azione contro il cambiamento climatico si traduce necessariamente in una **campagna a tutela dei diritti umani**. Gli effetti devastanti che il climate change comporta all'ambiente in cui viviamo compromettono inevitabilmente diritti come quello **alla vita, alla salute, alla libertà individuale delle persone**, custoditi e tutelati in primo luogo dalle istituzioni pubbliche. Era inevitabile, dunque, che proprio nei confronti di quest'ultimi soggetti venissero avviate le prime azioni giudiziarie in materia.

*”L'azione contro il cambiamento climatico
si traduce necessariamente
in una campagna a tutela dei diritti umani.*



La storica sentenza della Corte suprema olandese nel caso **Urgenda**

Uno dei contenziosi più importanti in materia di cambiamento climatico è probabilmente il **caso Urgenda**, intentato dall'omonima associazione ambientalista contro i Paesi Bassi. Con ricorso depositato nel 2013 dinanzi alla Corte territoriale dell'Aja, Urgenda ha chiesto ai giudici nazionali di obbligare le autorità statali a ridurre drasticamente le emissioni del paese, nella misura del 40% entro il 2030 o, almeno, del 25% entro il 2020.

Le argomentazioni della ricorrente, dopo aver trovato accoglimento presso i giudici di prima istanza e in sede d'appello, sono state sottoposte al vaglio della Suprema Corte olandese che, con una pronuncia storica, il 20 dicembre 2019 ha definitivamente avallato la decisione delle corti di merito.

La Suprema Corte ha riconosciuto innanzitutto come gli **articoli 2 e 8** della **Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)** – posti a tutela del “**diritto alla vita**” e del “**diritto al rispetto della vita privata e familiare**” – trovino applicazione anche in relazione al problema globale del cambiamento climatico.

Ad opinione della Corte, il Governo nazionale, non avendo adottato politiche di riduzione delle emissioni sufficienti a mitigare gli effetti del global warming, non avrebbe “fatto abbastanza” per proteggere i propri cittadini dagli effetti catastrofici del cambiamento climatico, mettendo in serio pericolo la loro vita e la loro salute. Sulla base di queste argomentazioni, la Corte ha condannato il Governo ad adottare misure necessarie a ridurre le emissioni del Paese entro il 2020 di almeno il 25% rispetto ai livelli del 1990; l'obiettivo proposto del 17%, infatti, non è stato considerato sufficiente a preservare la salute dei cittadini.

La sentenza olandese costituisce un tassello molto importante nel percorso di diffusione della climate change litigation, poiché può rappresentare un vero e proprio **precedente a livello internazionale**.

Il potenziale impatto di pronunce giurisprudenziali emesse in questo particolare ambito del contenzioso climatico deve considerarsi estremamente rilevante. Se fino a tempi recenti i limiti alle emissioni di agenti inquinanti imposti agli Stati hanno sempre fatto parte di quell'area di soft law che, per definizione, non è vincolante né coercibile, e la cui ottemperanza è rimessa alla mera volontà dei soggetti destinatari, la giurisprudenza internazionale e nazionale di molti paesi sembra muovere i primi passi verso una vera e propria imposizione della normativa volta a limitare le emissioni atmosferiche.



La condanna dell'Italia da parte della Corte di giustizia europea

La Corte di giustizia dell'Unione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020 emessa all'esito della causa C- 644/18, ha **condannato l'Italia** per essersi resa sistematicamente inadempiente negli ultimi anni agli obblighi di riduzione dei **livelli di inquinamento causati dall'emissione di particelle PM10 nell'aria** e imposti dalla **normativa europea**.

La controversia ha preso avvio da una procedura di infrazione instaurata nel 2014 dalla Commissione europea con cui veniva affermato l'inadempimento dello Stato italiano al rispetto degli obblighi derivanti dalla **Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa**, che impone agli Stati Membri il rispetto di determinati "valori limite" per quanto riguarda l'emissione delle particelle PM10 nell'aria.

La censura mossa dalla Commissione verteva, da un lato (i) sul superamento sistematico e continuato dal 2008 al 2017 incluso di tali limiti di valore giornalieri e annuali in determinate zone interessate (principalmente, Pianura Padana, Piemonte, zona del beneventano) e, dall'altro, (ii) sul rimprovero allo Stato italiano di non essersi adoperato per garantire il rispetto dei valori limite fissati a prevenzione dell'inquinamento atmosferico.

I primi chiarimenti forniti dall'Italia non sono stati ritenuti adeguati dalla Commissione europea e hanno esposto lo Stato italiano a un ricorso per inadempimento promosso nell'ottobre 2018 dinanzi alla Corte di giustizia europea conclusosi, per l'appunto, con una pronuncia di condanna.

Si dimostrerà senz'altro interessante assistere alle ricadute delle varie pronunce emesse nei confronti di Stati e pubbliche autorità in relazione all'evoluzione globale della legislazione climatica; tra i principali mezzi utili ad arginare il fenomeno inquinante e ad evitare conseguenti ulteriori pronunce di condanna da parte di autorità giudiziarie sovranazionali (e non solo), infatti, vi è sicuramente l'adozione di misure normative più stringenti, idonee a diminuire drasticamente le emissioni di gas serra.

5.4. Il contenzioso climatico contro le imprese

I contenziosi climatici, che sino a poco tempo fa venivano promossi esclusivamente nei confronti di soggetti pubblici, vengono ora rivolti anche a soggetti privati. Si tratta per lo più di cause intentate contro imprese da privati cittadini, organizzazioni di cittadini, associazioni a tutela di specifici interessi, soci o investitori delle stesse imprese convenute in giudizio, finalizzate all'accertamento della violazione di normative poste a tutela dell'ambiente, nonché all'accertamento della sussistenza di un nesso di causalità tra l'attività inquinante posta in essere dai soggetti convenuti e il cambiamento climatico.

Sebbene molte delle cause sino ad oggi giunte a decisione non abbiano visto accolte le ragioni dei ricorrenti, negli ultimi anni si registra un aumento dei climate cases pendenti contro soggetti privati. Anche in questa seconda macro-area del contenzioso climatico, gli Stati Uniti vantano un maggior numero di casi.



Nel caso **City of New York v. BP p.l.c.**, New York City ha intentato una causa federale contro i **cinque maggiori produttori di combustibili fossili** al mondo, pretendendo il ristoro dei costi sostenuti dalla città per proteggere sé stessa e i propri abitanti dai danni causati dal cambiamento climatico (ondate di calore più frequenti e più intense, precipitazioni estreme e innalzamento del livello del mare).

New York City ha individuato le cinque società quali responsabili “di oltre l’11% di tutto l’inquinamento da carbonio e metano proveniente da fonti industriali che si è accumulato nell’atmosfera fin dagli albori della Rivoluzione Industriale”, nonché di “di aver guidato la strategia di pubbliche relazioni per l’intera industria dei combustibili fossili, minimizzando i rischi del cambiamento climatico e promuovendo l’uso dei combustibili fossili nonostante i rischi”.

Nel luglio 2018, la corte federale del distretto meridionale di New York ha respinto la domanda di New York City. Tra le ragioni poste alla base della decisione, la corte ha evidenziato come le rivendicazioni della città, riguardando le emissioni di gas serra a livello internazionale, interferissero con la politica estera e, conseguentemente, con il principio di separazione dei poteri.

Un contenzioso del tutto analogo è stato promosso nel 2018 dallo stato del Rhode Island (**Rhode Island v. Chevron Corp.**, in corso di definizione), che ha intentato un’azione legale contro **ventuno imprese** operanti nel campo dei **combustibili fossili**, ritenute responsabili degli impatti dei cambiamenti climatici che lo Stato ha sperimentato e sperimenterà in futuro. Anche in questo caso, tra i presunti danni è menzionato un sostanziale innalzamento del livello del mare, inondazioni più frequenti e gravi, eventi di precipitazioni estreme e siccità, un oceano più caldo e più acido. Il Rhode Island sostiene che le ventuno società siano direttamente responsabili per 14,81% delle emissioni totali di anidride carbonica emesse tra il 1965 e il 2015.

Il fenomeno, invece, risulta ancora poco diffuso nel resto del mondo. Stando ai dati consultabili dai [Climate Change Litigation Databases](#) (v. § 6.2), sono ancora solamente **53 i contenziosi climatici pendenti contro imprese e privati al di fuori del territorio statunitense**. Anche tra questi, però, ve ne sono alcuni di notevole interesse, il cui esito potrebbe rappresentare un’assoluta novità in determinati ambiti territoriali.



Pollution claims know no borders: il caso Lliuya c. RWE AG

Nel contesto europeo, un interessante contenzioso è stato avviato nel 2015 dal **signor Lliuya**, un agricoltore che vive a Huaraz (Perù), avanti al tribunale regionale di Essenix, in Germania. Il cittadino peruviano si è rivolto ai giudici tedeschi per richiedere un **risarcimento dei danni** nei confronti di **RWE AG**, il più grande produttore di energia elettrica della Germania: ad opinione del ricorrente, emettendo notevoli volumi di emissioni effetto serra per decenni, RWE avrebbe **consapevolmente contribuito al cambiamento climatico** e, pertanto, sarebbe responsabile per lo scioglimento dei ghiacciai vicino a Huaraz ed il conseguente aumento volumetrico dell'adiacente lago glaciale Palcacocha. Il sig. Lliuya ha chiesto ai giudici tedeschi la condanna di RWE al rimborso di una parte dei costi sostenuti per l'implementazione di misure di mitigazione atte a contrastare gli effetti del global warming.

Mentre il giudice di primo grado ha rigettato il ricorso del sig. Lliuya ritenendolo inammissibile, il 30 novembre 2017 la Corte d'Appello di Hamm ha ritenuto il **ricorso ammissibile** e ha disposto la prosecuzione del giudizio. La corte territoriale dovrà stabilire se la proprietà del sig. Lliuya risulta (i) minacciata dal rischio di inondazioni o smottamenti a causa del recente aumento di volume del lago glaciale situato nelle vicinanze e (ii) in quale misura le emissioni di gas serra da parte di RWE contribuiscano a tale rischio.

La ritenuta ammissibilità della domanda giudiziale ha già segnato un passo importante nella storia del climate change litigation.

Ancor più rilevante sarebbe l'eventuale pronuncia di accoglimento della corte territoriale tedesca, che potrebbe fondare la responsabilità dei grandi emettitori di tutto il mondo e aprire la strada ad una lunga serie di contenziosi in materia di climate change rivolti a soggetti privati.

5.5. Il ruolo degli ADR nella risoluzione dei climate cases

La risoluzione delle controversie in materia di cambiamento climatico non passa sempre e necessariamente dalle aule di giustizia.

I **metodi alternativi di risoluzione delle controversie**, anche detti strumenti di **ADR** (Alternative Dispute Resolution), rappresentano una serie di tecniche e procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle liti (fra questi, ad esempio, arbitrato o mediazione) e costituiscono un'alternativa al giudizio amministrato dagli organi giurisdizionali pubblici.

Negli ultimi anni, anche le principali istituzioni arbitrali nazionali e internazionali hanno assistito ad un costante aumento delle controversie legate al cambiamento climatico, rilevandone limiti e potenzialità.

In risposta alla crescente necessità di risoluzione di controversie nate in questo ambito, il 28 novembre 2019 la **task force della International Chamber of Commerce (ICC) sull'arbitrato delle controversie connesse ai cambiamenti climatici** ha pubblicato un Report dal titolo "**Resolving Climate Change Related Disputes through Arbitration and ADR**". Il Report evidenzia l'elevato tecnicismo di questo tipo di dispute e sottolinea come l'applicazione delle **ICC Rules** permetterebbe alle parti di sorpassare l'ostacolo, assumendo un ruolo decisivo nella formazione dell'organismo giudicante ed orientando la scelta degli arbitri sulla base delle esigenze conoscitive emergenti dal caso concreto.

Le ICC Rules, infatti, concedono alle parti la possibilità di:

- includere nelle convenzioni arbitrali indicazioni relative alle **conoscenze e competenze** che gli arbitri devono possedere;
- richiedere alla ICC Court di essere **consultati** prima di procedere alla nomina di un arbitro unico o un presidente arbitrale;
- **contestare nomine** di arbitri sulla base di una presunta mancanza di imparzialità o di indipendenza⁴⁰.

Dirimere controversie che hanno ad oggetto questioni legate all'ambiente è possibile anche facendo ricorso alla **mediazione ambientale**, uno strumento ADR che predilige il **dialogo** fra le parti attraverso il confronto **diretto, paritetico, trasparente, riservato, guidato** da facilitatori **imparziali**. Nella gestione dei conflitti ambientali, riguardanti solitamente opere o interventi destinati a creare un impatto ulteriore rispetto alle pressioni ambientali già esistenti, occorre tener conto di fattori come la forte **territorialità**, la **pluralità degli attori** e la **complessità delle questioni** ambientali che spesso coinvolgono anche enti pubblici e pubbliche amministrazioni. La mediazione, da questo punto di vista, potrebbe essere uno strumento dal grande potenziale, tanto sul fronte della "strutturazione della controversia" quanto del dialogo fra le parti e della creazione di possibili soluzioni.

40 Il documento pubblicato nel 2019 non si limita ad esplorare le potenzialità insite nello strumento risolutivo arbitrale, ma ricorda come le ICC Rules mettano a disposizione delle parti una serie di misure e procedure utili ad accelerare la risoluzione tempestiva di questioni relative a controversie legate al cambiamento climatico. Esse, infatti, possono scegliere di mediare la loro controversia o rimetterla alla decisione di un esperto, il che può facilitare la valutazione neutrale e preliminare degli aspetti più tecnici in caso di controversia.



Data la frequenza delle controversie ambientali, nel dicembre 2015 la **Camera Arbitrale di Milano** (CAM) ha dato avvio ad una sperimentazione, implementando un progetto ideato su misura per i conflitti ambientali, ad oggi trasformatosi in un vero e proprio servizio che offre procedure di mediazione, conciliazione e facilitazione in materia.

La CAM si è inoltre recentemente focalizzata su questa tematica pubblicando un documento ad hoc intitolato "**La Mediazione dei conflitti ambientali**"⁴¹, avente l'obiettivo di "classificare e definire chiaramente le caratteristiche dei conflitti ambientali (e territoriali), di individuare alcune direzioni di lavoro a partire dal riconoscimento dei conflitti come fenomeno fisiologico e di proporre alcune innovazioni nelle prassi e nelle regole che definiscono i processi autorizzativi".

Al suo interno sono contenute, tra l'altro:

- **linee guida** operative in materia di mediazione dei conflitti ambientali ricadenti nella **giurisdizione civile** e in quella amministrativa;
- **linee guida** per la mediazione ambientale demandata dal Giudice;
- un approfondimento relativo alle questioni attinenti al danno ambientale;
- uno **studio comparato** tra la mediazione dei conflitti ambientali in Europa e negli Stati Uniti.

La sostenibilità, divenuta sfida epocale, sta guadagnando sempre più spazio in ambito internazionale oltre che nei singoli Paesi. Grazie anche all'Agenda 2030, una nuova visione condivisa a livello internazionale dovrebbe aiutare a gestire al meglio e risolvere i conflitti ambientali che nasceranno inevitabilmente a livello locale. E auspicabilmente, grazie alla tecnologia, la creazione di spazi di confronto potrà essere ampiamente facilitata per fare emergere l'effettivo interesse collettivo verso una realizzazione sostenibile dello sviluppo economico in armonia con l'ambiente, i territori e le comunità locali.

41 Scaricabile alla seguente pagina web:

<https://www.camera-arbitrale.it/it/mediazione/mediazione-dei-conflitti-ambientali.php?id=524>.


6. L'integrazione dei valori ESG nella corporate purpose: l'esempio delle società benefit

6.1. La nascita delle società benefit

Le società benefit sono una forma d'impresa introdotta a partire dal 2010 sotto la qualifica di Benefit Corporation negli USA e presente oggi in numerosi paesi del mondo. Eccezion fatta per gli Stati Uniti, l'**Italia** ha introdotto per prima una disciplina ad hoc avente ad oggetto le **società benefit**.

Ad oggi esistono oltre 500 imprese italiane che hanno già scelto di conformarsi al modello delle società benefit, integrando la propria mission con l'intenzione di apportare un **beneficio comune** che va ad integrare quella del **profitto**. Le società benefit segnano un'evoluzione nel concetto tradizionale di azienda in quanto **oltre allo scopo di profitto perseguono la realizzazione di un valore condiviso** nella consapevolezza che il binomio "for benefit"- sostenibilità è nuovo modo - efficiente - di fare impresa.

Infatti, oltre a perseguire gli obiettivi di **utile d'impresa**, le società benefit integrano nel proprio oggetto sociale lo scopo di avere un **impatto positivo reale, tangibile e a lungo termine sulla società civile e/o sull'ambiente, operando in modo sostenibile e trasparente**. Esse rappresentano un servizio alla società e non soltanto una fonte di profitto per i suoi proprietari.



Nel contesto nazionale, le società benefit vengono alla luce grazie alla L. 28 dicembre 2015, n. 2018 (Legge di Stabilità 2016), in vigore dal 1° gennaio 2016, che ha disciplinato, all'articolo 1, commi 376-383 e agli allegati nn.4-5⁴², un modello di società a scopo di lucro che **distribuisce utili e che persegue - al medesimo tempo ed in maniera costante - una o più finalità a beneficio della collettività** e/o con un impatto sociale significativo.

42 La normativa reperibile sul sito <https://www.societabenefit.net/testo-di-legge/>

Più in generale, lo scopo del legislatore nazionale è stato quello di prevedere un modello societario intermedio tra **il modello societario for profit ed il modello societario not for profit** che, nel corso del normale svolgimento della propria attività economica, operi in maniera **responsabile, sostenibile e trasparente** per il perseguimento di un beneficio comune, il tutto oltre alla divisione degli utili generati.

L'introduzione del nuovo modello della società benefit segna una sorta di rottura rispetto al passato, determinando il passaggio da un modello di impresa incentrato sul perseguimento dello shareholders' value ad uno in cui diviene centrale il concetto di **stakeholders' value**. L'obiettivo di beneficio comune che la società benefit persegue va infatti individuato nell'insieme degli effetti positivi (o riduzione di quelli negativi) a beneficio della collettività e/o di altri portatori di interessi, del territorio o dell'ambiente.

6.2. Come costituire o creare una società benefit

La società benefit può nascere come tale sin dal momento della sua costituzione, oppure può conformarsi a questa “qualifica” societaria in seguito, attraverso un procedimento di trasformazione da società ordinaria a società benefit attuata primariamente mediante modifica del contratto sociale.

Proprio perché le società benefit non costituiscono una nuova tipologia societaria ma un nuovo “modo di fare impresa”, che si può adattare potenzialmente a tutte le società, possono assumere la qualifica di società benefit tutti i tipi societari previsti dal Libro V del Codice civile, con **esclusione** di:

- **società a responsabilità limitata semplificate**, il cui atto costitutivo, redatto in conformità ad un modello standardizzato, non può essere integrato con le previsioni di cui alla L. 208/2015 dettate per le società benefit;
- **società cooperative sociali**, in quanto società not for profit il cui oggetto sociale esclusivo è quello di “perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale” e
- **imprese sociali**, in quanto anch'esse società senza scopo di lucro il cui oggetto sociale specifico è volto alla realizzazione di finalità di interesse generale.

Maturata l'intenzione di creare una società benefit e scelto il tipo di società che meglio risponde alle proprie esigenze imprenditoriali dal punto di vista organizzativo, della responsabilità patrimoniale e degli scopi, ovvero una volta maturata l'intenzione di trasformare una pre-esistente società in questo modello innovativo, sarà necessario portare avanti, da un lato, una serie di attività e formalità di natura societaria come, ad esempio, la specificazione nell'oggetto sociale statutario delle finalità di beneficio comune che si intendono perseguire e, dall'altro, attività di natura prettamente organizzativa finalizzate al concreto perseguimento delle finalità di beneficio.

6.3. I profili da tenere in considerazione per costituire o trasformare una società benefit

6.3.1. Indicazione nell'oggetto sociale del beneficio comune e denominazione "benefit"

La scelta di diventare società benefit è completamente volontaria ma non priva di formalità che devono essere rispettate affinché la società possa dirsi società benefit.

Il **beneficio comune** parallelo allo scopo mutualistico delle società benefit deve consistere nel **perseguimento di uno o più effetti positivi, o nella riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di stakeholders tra le quali:**



Persone



Comunità



Territori
e ambiente



Beni ed attività
culturali e sociali



Enti e associazioni
ed altri portatori
di interesse
(es. lavoratori o fornitori)

Ai sensi dell'art. 1 co. 378 lett. a) della L. 208/2015, il **beneficio comune** generato non può esulare dal core business e deve essere **reale e tangibile** e deve rispondere alle esigenze concrete e agli obiettivi dell'azienda.

In concreto, l'Indicazione del beneficio comune nell'oggetto sociale della società dovrà avvenire attraverso una modifica della clausola sull'oggetto sociale e, dunque, mediante una modifica dell'atto costitutivo e/o dello statuto in tal senso.

Si sottolinea inoltre che alle società benefit viene riconosciuta la possibilità di introdurre accanto alla denominazione sociale le parole "società benefit" o l'abbreviazione "SB" e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.

6.3.2. Nomina del soggetto responsabile

Un'ulteriore attività di natura societaria che deve essere eseguita è l'**individuazione del soggetto o dei soggetti responsabili** a cui affidare determinati compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune.

Al **soggetto responsabile** vengono **affidati** determinati **compiti affinché la società sia amministrata bilanciando l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi degli stakeholder** in base a criteri di trasparenza, credibilità e completezza, senza che ciò abbia la valenza di escludere la responsabilità dell'organo amministrativo e l'organo di controllo per l'inadempimento delle rispettive funzioni.

Il soggetto responsabile, o benefit director, costituisce dunque una **figura di ausilio e di controllo** funzionale alla gestione della società nel perseguimento delle finalità di beneficio comune ed è pertanto desiderabile nominare un soggetto **in possesso di adeguate e comprovate esperienze professionali** nello specifico ambito in cui l'impresa intende perseguire il beneficio comune. Pertanto, può trattarsi tanto di un soggetto interno alla società (ad esempio, un componente dell'organo amministrativo, della direzione generale) tanto di un soggetto esterno.

È opportuno che la previsione dell'istituzione del soggetto responsabile e finanche la sua nomina sia **inserita in un'apposita clausola dell'atto costitutivo** o dello **statuto** sociale; in mancanza, si ritiene comunque che spetti all'organo amministrativo provvedere in tal senso.

6.3.3. Selezione ed utilizzo di standard di valutazione esterni

Sarà necessario individuare uno **standard esterno**, sviluppato da un ente terzo credibile e trasparente, ai fini della valutazione dell'impatto generato dalla società nel corso dell'esercizio, che possieda le seguenti caratteristiche.

Esaustività	Credibilità	Trasparenza
<p>Lo standard deve essere finalizzato a valutare nel complesso l'impatto sociale dell'attività della società;</p>	<p>Lo standard deve essere sviluppato da un ente in possesso delle competenze necessarie per valutare l'impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso;</p>	<p>Lo standard deve fornire tutte le informazioni necessarie con riferimento ai criteri utilizzati, all'identità degli amministratori della società e dell'ente esterno che ha sviluppato lo standard di valutazione nonché un resoconto delle entrate e delle fonti di sostegno finanziario volto ad escludere il conflitto di interessi.</p>



Tra gli standard riconosciuti a livello internazionale, è possibile citare, a mero titolo di esempio, il **Benefit Impact Assessment** elaborato da B-LAB il cui utilizzo permette, al superamento di un determinato punteggio, di ottenere la certificazione B-CORP (v. § 7.6) ovvero il **GRI** (v. § 5.2).

In ogni caso, in sede di costituzione o di trasformazione della società, dovrà essere indicato nello statuto il soggetto cui spetta la nomina di tale soggetto nonché inserire nell'atto adottato la nomina dell'ente a cui affidare per primo il compito di predisporre lo standard.

6.3.4. Redazione della relazione annuale

Gli **amministratori**, con cadenza annuale, devono **redigere e pubblicare sul sito internet della società** (ove esistente) una **relazione** avente ad **oggetto le modalità di perseguimento del beneficio comune** da parte della società benefit, da allegare al bilancio.

Con tale documento, anche noto come "**relazione d'impatto**", gli amministratori, in un'ottica di trasparenza, rendono conto ai soci delle ricadute sociali dell'attività esercitata e permettono ai soggetti interessati ad investimenti sostenibili di valutare le performance dell'impresa e di programmare eventuali strategie di investimento. In altri termini, tale relazione annuale rappresenta il **mezzo di diffusione al mercato delle informazioni relative alla particolare attività svolta da parte delle società benefit**. Inoltre, la relazione d'impatto rappresenta uno degli strumenti a disposizione dell'AGCOM, nell'esercizio dei propri poteri di controllo e sanzionatori, al fine di individuare eventuali condotte scorrette.


È opportuno che l'**obbligo di redazione della relazione d'impatto venga espressamente disciplinato all'interno dello statuto**. Si evidenzia come tale obbligo riguardi tutti i tipi di società benefit, indipendentemente dagli obblighi di redazione, approvazione da parte dell'assemblea dei soci e deposito del bilancio d'esercizio presso il registro imprese. Pertanto, anche le società di persone sono tenute ad allegare la relazione d'impatto al bilancio d'esercizio, o al rendiconto, ed alla sua pubblicazione sul sito internet della società (ove esistente).

In termini generali si può affermare che la relazione annuale redatta dagli amministratori non costituisce parte integrante del bilancio d'esercizio, ma piuttosto rappresenta un **documento autonomo non soggetto ad approvazione da parte dell'assemblea dei soci**.

La **relazione annuale** deve fornire indicazioni circa:

- gli **obiettivi**, le modalità e le azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento del Beneficio Comune;
- la **valutazione dell'impatto generato dalla società benefit** in relazione all'applicazione del modello standard di valutazione esterno;
- **eventuali nuovi obiettivi** che la società benefit perseguirà nel successivo esercizio sociale.

La suddetta valutazione del beneficio comune deve avere ad oggetto quattro aree:



6.4. Benefit e B-Corp: due facce della stessa medaglia?

Il modello della società benefit italiana trae le proprie origini dalla vision di B-Lab, società non profit statunitense, radicata sull'utilizzo del business come forza per creare un benessere durevole e condiviso a livello sociale. B-Lab ha dato vita, a partire dal 2006, al movimento globale delle Certified B Corporation Companies, dette anche **B-Corp**. Si tratta di **imprese che perseguono statutariamente una finalità di profitto unitamente ad una missione avente elevato valore sociale**.

Lo statuto di **società benefit non deve essere confuso con la certificazione B-Corp**. Spesso, infatti, queste due forme societarie vengono sovrapposte nonostante presentino alcune caratteristiche che le differenziano.

Al fine di agevolare la comprensione delle principali differenze tra le due tipologie, riportiamo nella seguente tabella i **principali punti distintivi** dell'uno e dell'altro modello societario:

B-Corp	Società benefit
La certificazione B-Corp è soggetta a rinnovazione biennale.	L'unica verifica nel tempo è relativa ai requisiti di trasparenza.
Accesso a una gamma di servizi e supporto da parte di B-Lab.	Nessun tipo di supporto formale da parte di B-Lab.
La certificazione B-Corp è valida in tutto il mondo.	La qualifica di società benefit è valida solamente nei paesi in cui tale forma di impresa risulta appositamente disciplinata.
È prevista una tariffa annuale per la certificazione il cui ammontare oscilla tra i 50 e i 50.000 euro a seconda del fatturato aziendale.	Sono previsti oneri amministrativi limitati.
Si affidano a soggetti terzi per la rilevazione degli impatti ambientali, sociali ed economici determinati dalla gestione d'impresa (B-Lab).	Auto-dichiarata
Se dall'applicazione del protocollo di analisi B-Impact Assessment ⁴³ , standard di misurazione di impatto più diffuso al mondo, l'impresa ottiene un punteggio almeno pari a 80/200 potrà ottenere la certificazione il cui mantenimento è subordinato a controlli mirati biennali da parte di B-Lab.	



43 Il B-Impact Assessment consente di misurare in maniera rigorosa, completa e trasparente se un'azienda crea o distrugge valore per la società, valutandone a 360° tutti gli impatti economici, ambientali e sociali.

6.5. La responsabilità degli amministratori nel campo delle società benefit

L'introduzione del paradigma delle società benefit sul panorama legislativo nazionale ha comportato il sorgere di **nuovi compiti e responsabilità per gli amministratori**. Il potere di gestione è infatti per definizione attribuito agli amministratori di società, i quali sono tenuti ad esercitarlo nell'ottica e nei limiti **dell'attuazione dell'oggetto sociale** previsto dallo statuto.

Se l'oggetto sociale statutario di una società benefit consta di **finalità lucrative accompagnate da specifiche finalità di beneficio comune**, gli amministratori saranno chiamati ad esercitare il loro potere gestorio, da un lato, nel rispetto degli obblighi e dei doveri propri del tipo societario adottato e, dall'altro, impiegando la diligenza e la perizia richieste dalla natura dell'incarico per l'adozione di scelte di politica aziendale in grado di bilanciare tutti gli interessi da tutelarsi nell'ambito di una società benefit (e, in particolare, **l'interesse dei soci**, il perseguimento di **finalità di beneficio comune**, **gli interessi della categoria di soggetti beneficiaria**)⁴⁴.

L'inosservanza degli obblighi specifici che il legislatore pone a carico degli amministratori delle società benefit, tra cui:

- l'agire nel contemperamento degli interessi coinvolti,
- il nominare il/i soggetto/i responsabile/i del raggiungimento delle finalità di beneficio comune,
- il predisporre la relazione annuale,
- il pubblicare la stessa sul sito internet della società (ove esistente),

determina in capo agli stessi il sorgere di ulteriori responsabilità ai sensi del diritto societario, con riguardo alla peculiare natura di queste società.

Data la recentissima introduzione di questo modello societario nel nostro ordinamento, **non esiste ancora**, ad oggi, un **filone giurisprudenziale che abbia sancito la responsabilità degli amministratori delle società benefit per violazione dei doveri e degli obblighi connessi alle specifiche regole "benefit"**.

Gli amministratori, tuttavia, potranno essere ritenuti responsabili:

- **nei confronti della società**, per non aver gestito la stessa in modo da bilanciare l'interesse dei soci, collettivamente intesi, con quello delle altre categorie di stakeholders indicate nello statuto.
- In particolare, la società potrà far valere la **responsabilità degli amministratori per non aver perseguito il beneficio comune**, purtenendo conto dei limiti dell'operatività del principio della business judgement rule fatto proprio dalla giurisprudenza (in base al quale è rimessa alla discrezionalità

44 Ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 208/2015, "La società benefit è amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma 376, conformemente a quanto previsto dallo statuto. La società benefit, fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo di società prevista dal codice civile, individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità".

degli amministratori l'adozione delle scelte gestorie senza che in nessun caso possano ritenersi responsabili degli impatti negativi delle stesse ove adottate con il grado di diligenza richiesto e nel perseguimento dell'interesse sociale),

- **nei confronti dei beneficiari del beneficio comune**, ove direttamente danneggiati da **atti dolosi o colposi degli amministratori** ovvero ove abbiano subito anche indirettamente un **danno ingiusto** in conseguenza di un fatto doloso o colposo degli amministratori.

Per evitare che la società che non realizza concretamente gli obiettivi di beneficio comune possa comunque beneficiare dei vantaggi competitivi nei confronti di altre imprese, inducendo in errore i consumatori, il legislatore prevede che “la società benefit che non persegua le finalità di beneficio comune è soggetta alle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in materia di **pubblicità ingannevole** e alle disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206” e affida all'**Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato** i relativi compiti di vigilanza e sanzionatori dei comportamenti illeciti.

L'Italia, dopo essere stata il primo Paese al mondo (fuori dagli USA) a dotarsi di una legge che introduce le società benefit con duplice scopo di lucro e di beneficio sociale, continua il suo percorso nel favorire lo sviluppo e la crescita di una forma societaria innovativa e virtuosa sempre più in linea con l'approccio dell'UE allo sviluppo sostenibile.

Il perseguimento di un beneficio comune è diventato un obiettivo strategico anche per altre realtà “aziendali” e professionali, come gli studi legali.

Anche le realtà di professionisti, infatti, sono sempre più attente a garantire il benessere delle persone che lavorano nell'organizzazione e a incentivare politiche di sostenibilità, tant'è che nel contesto degli studi legali vi sono orientamenti che vanno nella direzione di ottenere, nei fatti, il riconoscimento di “benefit law firm”.

Progetto coordinato da
Marco Imperiale

Hanno contribuito alla realizzazione
Giancarlo Aiello, Annateresa Chimenti, Chiara Leonardi, Linda Lorenzon,
Alessia Placchi, Clemente Tamburini, Martina Terenzi

Progetto grafico
www.cometto.it

Il presente elaborato è a scopo divulgativo e non costituisce parere professionale.
Le informazioni e i dati riportati si intendono aggiornati a gennaio 2021.



LCA STUDIO LEGALE

www.lcalex.it
info@lcalex.it

MILANO

Via della Moscova 18
20121 Milano
T +39 02 7788751

GENOVA

Via XX Settembre 31/6
16121 Genova
T +39 010 5956039

TREVISO

Via Sile 41
31056 Roncade (TV)
T +39 0422 789511

DUBAI

IAA Middle East Legal Consultant LLP
Liberty House, Office 514, DIFC
T +971 4 3860090